SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139º — Numero 252

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 28 ottobre 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

SUPLEMENTO ORDINARIO N. 180/L

Ministero dell'ambiente

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1998, n. **372.**

Regolamento recante norme sulla riorganizzazione del catasto dei rifiuti.

98G0423

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

UFFICIO PER ROMA CAPITALE E GRANDI EVENTI

DECRETO 6 agosto 1998.

Integrazione degli indirizzi attuativi e modificazioni al piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio di cui alla legge 7 agosto 1997, n. 270.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

DELEGATO PER LE AREE URBANE, ROMA CAPITALE GIUBILEO 2000 E SERVIZI TECNICI NAZIONALI

Vista la legge 7 agosto 1997, n. 270;

Visto il decreto ministeriale del 17 settembre 1997 recante: «Criteri per la selezione delle richieste di inserimento nel piaio degli interventi di interesse nazionale relativi a mete storiche di percorsi giubilari e di pellegrinaggi ed a mete religiose tradizionali inerenti la celebrazione del Grande Giubileo del 2000 in località al di fuori del Lazio»;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 dicembre 1997 ed in data 17 marzo 1998 afferenti la costituzione della Commissione prevista dall'art. 2 della legge n. 270/1997;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 novembre 1996 ed in data 9 aprile 1998 con i quali al Ministro dei lavori pubblici sono stati delegati compiti in materia di aree urbane, Roma Capitale e Giubileo;

Visto il decreto ministeriale n. 155/RC in data 21 aprile 1998, recante: «Approvazione del piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio»;

Udita la relazione del coordinatore dell'Ufficio per Roma Capitale e Grandi eventi, in ordine alle evidenze istruttorie conseguenti all'acquisizione della documentazione richiesta a tutti i soggetti inclusi nel piano e finalizzata, tra l'altro, a comprovare la titolarità e/o la disponibilità del bene oggetto del finanziamento;

Ritenuto di dover individuare le situazioni giuridiche legittimanti la titolarità e/o disponibilità del bene oggetto del finanziamento, a garanzia del perseguimento delle finalità giubilari e post-giubilari;

Ritenuto altresì, ove il dichiarato titolo giuridico di disponibilità non risponda sotto il profilo sostanziale e temporale al perseguimento degli obiettivi giubilari, di dover richiedere al soggetto beneficiario di apportare le modifiche necessarie atte a ricondurre la propria posizione giuridica in linea con i predetti obiettivi, quale condizione di efficacia del finanziamento concesso;

Considerato che dall'istruttoria è emersa per alcuni interventi una carente documentazione sia in ordine alla piena titolarità e disponibilità dei beni relativi agli interventi inclusi nel piano, sia in ordine alla disponibilità e finalizzazione della quota di cofinanziamento indicata nel piano;

Ritenuto pertanto di dar mandato all'Ufficio di procedere alla contestazione delle carenze documentali emerse in sede istruttoria;

Ritenuto che la documentazione pienamente probante i requisiti sopra indicati debba essere prodotta entro e non oltre il 31 agosto 1998, al fine di consentire alla Commissione di procedere tempestivamente alle proprie determinazioni;

Vista la nota in data 12 giugno 1998, prot. pres. 0938, con la quale il presidente dell'ENIT ha richiesto l'autorizzazione a dimensionare diversamente sotto il profilo finanziario gli interventi ad esso affidati;

Considerato che il Ministro, con proprio decreto, ha istituito un gruppo di lavoro con il compito di coordinare gli interventi affidati all'ENIT e quelli di titolarità di altri soggetti istituzionali in materia di comunicazione ed informazione, al fine di garantire la reciproca integrazione ed unitarietà;

Considerato che la prospettazione avanzata dall'ENIT rientra nell'ambito delle competenze del citato gruppo di lavoro;

Ritenuto di prendere atto della rinuncia o della riduzione dello stanziamento richieste dai titolari di taluni interventi;

Ritenuto di assentire alle richieste di sostituzione di taluni interventi, in quanto afferenti allo stesso soggetto, omogenei per localizzazione, finalità, valutazioni istruttorie, e risultanti di pari onere a carico delle risorse *ex lege* n. 270/1997;

Ritenuto di accogliere la richiesta dell'Ente poste in ordine alla modifica di localizzazione di alcune agenzie, nell'ambito della stessa città;

Considerato che alcuni interventi proposti da soggetti privati hanno riportato, a seguito di un più approfondito esame, un punteggio superiore a 32 punti, acquisendo così titolo alla inclusione nel piano;

Ritenuto di dover correggere taluni errori materiali anche in ordine al costo di realizzazione ed alla quota di cofinanziamento, indicati nel piano in difformità da quanto riportato nella scheda MM a suo tempo trasmessa dai titolari degli interventi rubricati con protocollo n. 3151 e n. 4827;

Ritenuto di prendere atto dell'incremento delle quote di cofinanziamento, a carico di taluni soggetti beneficiari per far fronte al maggior costo di realizzazione degli interventi di propria pertinenza;

Ritenuto di accogliere la richiesta di subentro da parte del comune di Bevagna (Perugia) quale proprietario dell'immobile oggetto dell'intervento rubricato con cod. 7570, all'associazione Oblate Sacra Famiglia beneficiaria del finanziamento, la quale ha perso, *medio tempore,* per retrocessione, la disponibilità del bene stesso;

Ritenuto di accogliere la richiesta di accorpamento avanzata dalla Provincia Serafica di S. Francesco, ordine dei frati minori, degli interventi rubricati con protocollo n. 7241 e 7280 in quanto attinenti lavori su immobili fisicamente contigui, da appaltare, più razionalmente in maniera unitaria;

Ritenuto altresì di accogliere talune disaggregazioni di interventi, richieste dai rispettivi titolari per consentire la necessaria separazione dell'appalto di lavori da quello di forniture; ovvero la razionalizzazione di appalti inerenti immobili dislocati in aree diverse, ma proposti unitariamente in sede di richiesta di inclusione nel piano, nonché laddove l'intervento attenga un completamento di lavori già realizzati ed il cui costo è stato esposto a titolo di cofinanziamento, la necessaria autonomia finanziaria e procedurale della parte di opera ancora da realizzare;

Ritenuto di non accogliere le richieste di disaggregazione che appaiono in assenza di fondate motivazioni, elusive della legge n. 109/1994, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione n. 5/98 adottata in data 16 luglio 1998 dalla Commissione *ex lege* n. 270/1997;

Decreta:

1. Costituisce titolo necessario e sufficiente per comprovare la disponibilità del bene oggetto del concesso finanziamento, la titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul bene stesso, così come qualsiasi altro atto negoziale, registrato e trascritto, che consenta l'utilizzazione giuridica del bene da parte del soggetto beneficiario, compatibile con il pieno perseguimento, sia in termini temporali che fattuali, delle finalità giubilari e post giubilari indicate nelle domande di ammissione al finanziamento.

2. L'Ufficio di Roma Capitale e Grandi eventi è incaricato di contestare ai soggetti interessati le carenzè documentali in ordine alla piena titolarità e disponibilità dei beni relativi ad interventi inclusi nel piano, nonché alla disponibilità e finalizzazione della quota del relativo cofinanziamento, al fine di acquisire ogni elemento utile per le determinazioni della Commissione.

3. Sono approvate le rinunce e le riduzioni degli stanziamenti richieste da alcuni beneficiari per un importo complessivo pari a L. 7.108.000.000, i cambi titolo, le integrazioni delle quote di cofinanziamento, le modifiche prive di rilevanza finanziaria o conseguenti ad errori materiali, le aggregazioni e disaggregazioni, richieste dai soggetti beneficiari, secondo quanto indicato all'allegato *A,* che fa parte integrante della presente deliberazione.

4. Non è accolta la richiesta di disaggregazione dell'intervento n. 6960 proposto dalla Provincia per le Marche dei Frati Minori.

5. Sono approvate le sostituzioni degli interventi indicati nell'allegato *B,* a parità di oneri a carico della legge n. 270/1997, in quanto afferiscono allo stesso soggetto e sono omogenei per localizzazione, finalità e valutazioni istruttorie.

6. Sono inseriti nel piano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 6, della legge n. 270/1997, gli interventi proposti dai soggetti privati di cui all'allegato *C.*

7. Si sospende ogni determinazione in ordine alla richiesta dell'ENIT di dimensionare diversamente sotto il profilo finanziario gli interventi ad esso affidati, in attesa della valutazioni istruttorie del gruppo di lavoro istituito con decreto ministeriale n. 161/RC del 2 giugno 1998.

Roma, 6 agosto 1998

Il Ministro: COSTA

Registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 1998
Registro n. 3 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 27

ALLEGATO *A* (*)

DEFINANZIAMENTI PARZIALI A SEGUITO DI RICHIESTA DA PARTE DEI SOGGETTI BENEFICIARI

Protocollo	Codici URCGE	Comune di localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	RISORSE FINANZIARIE		
					Costo stimato	Finanziamento attribuito	Altre fonti finanziarie
1199	AA24FBM	Pompei	Trasformazione di un fabbricato esistente in ostello	Comune di Pompei	*2.069* **2.015**	*2.069* **2.015**	*0* **0**
5039	AA53FBL	Bologna	Ostello della gioventù	Comune di Bologna	*1.460* **1.460**	*816* **516**	*644* **944**
Totale riduzione						**354**	

DEFINANZIAMENTI TOTALI A SEGUITO DI RINUNCE COMUNICATE DAI SOGGETTI BENEFICIARI

Protocollo	Codici URCGE	Comune di localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	RISORSE FINANZIARIE		
					Costo stimato	Finanziamento attribuito	Altre fonti finanziarie
3359	AC41GAB	Palermo	Qualificazione di complesso edilizio di vecchia struttura già attiva per accoglienza alti prelati chierici religiosi e studiosi	Seminario arcivescovile maggiore S. Mamiliano	3.000	2.950	50
3958	AC41GAB	Brescia	Restauro e riorganizzazione funzionale dei quattro chiostrimonumentali del tempio convento di S. Francesco d'Assisi da adibire a ricettività	Comunità ordine dei frati minori conventuali di S. Francesco	4.304	3.804	500
Totale rinunce						**6.754**	
RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI						**7.108**	

MODIFICA DI SOGGETTO BENEFICIARIO

Protocollo	Codici URCGE	Comune di localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	RISORSE FINANZIARIE		
					Costo stimato	Finanziamento attribuito	Altre fonti finanziarie
7570	AC14FDB	Bevagna	Ristrutturazione e restauro dell'ex convento dei SS. Domenico e Giacomo da adibirsi a ricettività povera	*Associazione Oblate Sacra Famiglia* **Comune di Bevagna**	2.460	1.960	500

(*) I dati in grassetto sostituiscono quelli in corsivo.

AGGREGAZIONE DI INTERVENTI E SOSTITUZIONE A SEGUITO DI RICHIESTA AVANZATA DAL SOGGETTO BENEFICIARIO

Protocollo	Codici URCGE	Comune di localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	RISORSE FINANZIARIE		
					Costo stimato	Finanziamento attribuito	Altre fonti finanziarie
7241	*AC21GAM*	*Assisi*	*Ristrutturazione ampliamento e valorizzazione della Domus Pacis come casa religiosa di ospitalità*	*Provincia Serafica di S. Francesco ordine dei frati minori*	*17.389*	*17.389*	*0*
7280	*AC21LBM*		*Modifiche e valorizzazione del percorso dei pellegrini all'interno del Santuario Basilica S.M. degli Angeli*		*10.000*	*10.000*	*0*
7241/A/B	**AC21GAM**	**Assisi**	**Ristrutturazione ampliamento e valorizzazione della Domus Pacis come casa religiosa di ospitalità e della foresteria del Convento, modifiche e valorizzazione del percorso dei pellegrini all'interno del Santuario Basilica S.M. degli Angeli**	**Provincia Serafica di S. Francesco ordine dei frati minori**	**27.389**	**27.389**	**0**

INTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI COFINANZIAMENTO A SEGUITO DI RICHIESTA DEI SOGGETTI BENEFICIARI

Protocollo	Codici URCGE	Comune di localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	RISORSE FINANZIARIE		
					Costo stimato	Finanziamento attribuito	Altre fonti finanziarie
4392	AA12IAM	Monsummano terme	Sezione di museo di arte sacra e religiosità popolare con esposizione di ex voto	Comune di Monsummano terme	*500*	*330*	*170*
					800	**330**	**470**
3731	AA11LAB	Taranto	Centro comunale di accoglienza e di ospitalità nell'ex convento dei cappuccini	Comune di Taranto	*2.198*	*2.198*	*0*
					3.767	**2.198**	**1.569**
6498	AA14FBM	Fabriano	Restauro e riuso dell'abbazia di S. Biagio in Caprile	Comune di Fabriano	*1.751*	*1.750*	*1*
					2.300	**1.750**	**550**
5963	AA12FBB	Parma	Restauro della Rocca e parco di Noceto e di una ex scuola di Costamezzana con la realizzazione di centro accoglienza discografico, musicale e ostello	Comune di Noceto	*340*	*320*	*20*
					570	**320**	**250**
5039	AA53FBL	Bologna	Ostello della gioventù	Comune di Bologna	*1.460*	*816*	*644*
					1.460	**516**	**944**
4105	AA12IAB	Castell'Arquato	Restauro e recupero funzionale del palazzo del Podestà	Comune di Castell'Arquato	*650*	*195*	455
					1.050	**195**	**855**
5167	AA41EAL	Milano	Ristrutturazione piazzale Cadorna	Comune di Milano	*6.198*	*3.099*	*3.099*
					6.400	**3.099**	**3.301**
2559	AA12IAM	Castell'Arquato	Restauro e recupero funzionale del palazzo della Rocca Viscontea	Comune di Castell'Arquato	*574*	*172*	*402*
					714	**172**	**542**

(*) I dati in grassetto sostituiscono quelli in corsivo.

7374	AB13FBM	Spoleto	Restauro e ristrutturazione dell'ala Sud dell'ex ospedale S. Carlo Borromeo in ostello	Istituti civili riuniti di beneficenza I.C.R.B.	*4.973*	*4.973*	*0*
					7.193	**4.973**	**2.220**

Totale di Piano	*4.791*
Totale modificato	**10.701**

CAMBI TITOLO ASEGUITO DI RICHIESTA DI SOGGETTO BENEFICIARIO

Protocollo	Codici URCGE	Comune di localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	RISORSE FINANZIARIE		
					Costo stimato	Finanziamento attribuito	Altre fonti finanziarie
5963	AA12FBB	*Parma*	*Restauro della Rocca e parco di Noceto e di una ex scuola di Costamezzana con la realizzazione di centro accoglienza discografico, musicale e ostello*	Comune di Noceto	*340*	320	*20*
		Noceto	**Restauro della Rocca e parco della Rocca di Noceto**		**570**		**250**

DISAGGREGAZIONE DI INTERVENTI

Protocollo	Codici URCGE	Comune di localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	RISORSE FINANZIARIE		
					Costo stimato	Finanziamento attribuito	Altre fonti finanziarie
464	**AA26IAL**	**Varallo**	*Completamento del restauro strutturale del complesso monumentale della Madonna delle grazie*	**Comune Di Varallo**	*1.100*	*600*	*500*
464-A			**Restauro strutturale del complesso monumentale della Madonna delle grazie (I° lotto)**		**500**	**0**	**500**
464-B			**Completamento del restauro strutturale del complesso monumentale della Madonna delle grazie (II° lotto)**		**600**	**600**	**0**
SOMMANO I LOTTI					**1.100**	**600**	**500**
3277	**AA12HAB**	**Ravenna**	*Eliminazione delle barriere architettoniche nei percorsi tra gli 8 monumenti ravennati inseriti nella World Heritage dell'UNESCO e di connessione tra le Abbazie ravennati Classense, S, Vitale S. Maria in Porto*	**Comune di Ravenna**	*3.178*	*2.326*	*852*
3277-A			**Eliminazione delle barriere architettoniche nei percorsi tra gli 8 monumenti ravennati inseriti nella World Heritage dell'UNESCO (I° lotto) - Percorso "A"**		**1.588**	**736**	**852**
3277-B			**Eliminazione delle barriere architettoniche nei percorsi tra gli 8 monumenti ravennati inseriti nella World Heritage dell'UNESCO (II° lotto) - Percorsi "B","C","D" e "E"**		**1.590**	**1.590**	**0**
SOMMANO I LOTTI					**3.178**	**2.326**	**852**

(*) I dati in grassetto sostituiscono quelli in corsivo.

3278	AA12EAM	Ravenna	*Realizzazione del parco urbano di Teodorico con punti di sosta, ristoro, informazioni turistiche per accesso alla città dalla via Romea*	Comune di Ravenna	*7.270*	*3.400*	*3.870*
3278-A			**Realizzazione del parco urbano di Teodorico con punti di sosta, ristoro, informazioni turistiche per accesso alla città dalla via Romea (I° lotto) - Passerella pedonale e ciclabile a scavalco della Ferrovia**		**1.083**	**929**	**154**
3278-B			**Realizzazione del parco urbano di Teodorico con punti di sosta, ristoro, informazioni turistiche per accesso alla città dalla via Romea (II° lotto) - Ristrutturazione edificio informazioni turistiche + SBAA biglietteria**		**372**	**356**	**16**
3278-C			**Realizzazione del parco urbano di Teodorico con punti di sosta, ristoro, informazioni turistiche per accesso alla città dalla via Romea (III° lotto) - Parco/viabilità pedonale e ciclabile - Pk - edificio di servizio**		**5.015**	**2.115**	**2.900**
3278-D			**Realizzazione del parco urbano di Teodorico con punti di sosta, ristoro, informazioni turistiche per accesso alla città dalla via Romea (IV° lotto) - Viabilità veicolare di collegamento fra Parco e Via Romea**		**800**	**0**	**800**
SOMMANO I LOTTI					7.270	3.400	3.870

4015	AC14FDM	Alezio	*Complesso di accoglienza S. M. dell'Alizza*	Curia Vescovile di Nardò	*4.510*	*4.510*	*0*
4015-A			**Complesso di accoglienza S. M. dell'Alizza (I° lotto) - Restauro e consolidamento della Chiesa di S.Maria della Lizza**		**1.340**	**1.340**	**0**
4015-B			**Complesso di accoglienza S. M. dell'Alizza (II° lotto) - Realizzazione della Casa di Accoglienza**		**3.170**	**3.170**	**0**
SOMMANO I LOTTI					**4.510**	**4.510**	**0**

4105	AA12IAB	Castell'Arquato	*Restauro e recupero funzionale del Palazzo del Podestà*	Comune di Castell'Arquato	*1.050*	*195*	*855*
4105-A			**Restauro e recupero funzionale del Palazzo del Podestà (I° lotto)**		**455**	**0**	**455**
4105-B			**Restauro e recupero funzionale del Palazzo del Podestà (II° lotto)**		**595**	**195**	**400**
SOMMANO I LOTTI					**1.050**	**195**	**855**

6104	AC12LAB	Pietrasanta	*Restauro e risanamento del complesso monumentale del Duomo di S. Martino in Pietrasanta*	Parrocchia S. Martino	*4.687*	*2.528*	*2.159*
6104-A			**Restauro e risanamento del complesso monumentale del Duomo di S. Martino in Pietrasanta (I° lotto)**		**2.159**	**0**	**2.159**
6104-B			**Completamento del restauro e risanamento del complesso monumentale del Duomo di S. Martino in Pietrasanta (II° lotto)**		**2.528**	**2.528**	**0**
SOMMANO I LOTTI					**4.687**	**2.528**	**2.159**

(*) I dati in grassetto sostituiscono quelli in corsivo.

6409	AA13ECM	Norcia	*Restauro e ristrutturazione dell'ex chiesa convento di S. Francesco*	Comune di Norcia	*6.512*	*5.042*	*1.470*
6409-A			**Restauro e ristrutturazione dell'ex chiesa convento di S. Francesco (I° lotto)**		**970**	**0**	**970**
6409-B			**Completamento del Restauro e ristrutturazione dell'ex chiesa convento di S. Francesco (II° lotto)**		**5.042**	**5.042**	**0**
6409-C			**Restauro e ristrutturazione dell'ex chiesa convento di S. Francesco (III° lotto) - Centro di Visita**		**500**	**0**	**500**
SOMMANO I LOTTI					**6.512**	**5.042**	**1.470**

6442	AB13EAM	Norcia	*Sistema strutturale integrato per l'accoglienza dei pellegrini e riqualificazione della cinta muraria e viaria a ridosso del centro storico*	Comune di Norcia	*9.852*	*8.732*	*1.120*
6442-A			**Sistema strutturale integrato per l'accoglienza dei pellegrini e riqualificazione della cinta muraria e viaria a ridosso del centro storico (I° lotto) - Salvaguardia del Centro Storico**		**500**	**0**	**500**
6442-B			**Sistema strutturale integrato per l'accoglienza dei pellegrini e riqualificazione della cinta muraria e viaria a ridosso del centro storico (II° lotto) - Viabilità del Capoluogo e delle frazioni**		**2.929**	**2.309**	**620**
6442-C			**Sistema strutturale integrato per l'accoglienza dei pellegrini e riqualificazione della cinta muraria e viaria a ridosso del centro storico (III° lotto) - Realizzazione di strutture per l'accoglienza**		**6.423**	**6.423**	**0**
SOMMANO I LOTTI					**9.852**	**8.732**	**1.120**

CAMBIO CODICE URCGE

Protocollo	Codici URCGE	Comune di localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	RISORSE FINANZIARIE		
					Costo stimato	Finanziamento attribuito	Altre fonti finanziarie
5485	*AC51EFF* **AC51EFM**	Trieste	Manutenzione straordinaria con adeguamento normativo funzionale e realizzazione di strutture per il superamento delle barriere architettoniche	Opera villaggio del fanciullo	702	702	0

(*) I dati in grassetto sostituiscono quelli in corsivo.

ALLEGATO *B* (*)

DEFINANZIAMENTO E SOSTITUZIONE DI INTERVENTI

Protocollo	Codici URCGE	Comune di localizzazione	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	RISORSE FINANZIARIE		
					Costo stimato	Finanziamento attribuito	Altre fonti finanziarie
5320	*AC53LAB*	Bologna	*Restauro delle pavimentazioni interne della basilica di S.Petronio*	Basilica di S.Petronio	1.400	1.000	400
4442	**AA14LAB**		**Lavori di restauro e consolidamento della Basilica di San Petronio - I° Lotto**				
3197	*AC25FGL*	San Giovanni Rotondo	*Centro di accoglienza "Gli Angeli di Padre Pio" area attrezzata per la sosta*	Provincia di Foggia dei frati minori cappuccini	*5.454*	4.634	*820*
890	**AC25GAL**		**Casa di accoglienza per il clero**		**15.418**		**15.418**
658	AB11HAM	Bari	*Adeguamento delle agenzie postali alle esigenze dei disabili sensoriali - Piazza Aldo Moro*	Ente Poste	22	17	5
			Adeguamento delle agenzie postali alle esigenze dei disabili sensoriali - Succ. 1				
671	AB41HAM	Siena	*Adeguamento delle agenzie postali alle esigenze dei disabili sensoriali - Succ.5*	Ente Poste	22	17	5
			Adeguamento delle agenzie postali alle esigenze dei disabili sensoriali - Succ. 4				
699	AB11HAM	Napoli	*Adeguamento delle agenzie postali alle esigenze dei disabili sensoriali - Succ. 36*	Ente Poste	22	17	5
			Adeguamento delle agenzie postali alle esigenze dei disabili sensoriali - Succ. 9				
742	AB26HAM	Cagliari	*Adeguamento delle agenzie postali alle esigenze dei disabili sensoriali - Piazza del Carmine (succ. 7)*	Ente Poste	22	17	5
			Adeguamento delle agenzie postali alle esigenze dei disabili sensoriali - V.R.				
801	AB41HAM	Arezzo	*Adeguamento delle agenzie postali alle esigenze dei disabili sensoriali - Via Lorenzetti 74 (succ.1)*	Ente Poste	22	17	5
			Adeguamento delle agenzie postali alle esigenze dei disabili sensoriali - Centro				
803	AB26HAM	Terni	*Adeguamento delle agenzie postali alle esigenze dei disabili sensoriali - Succ. 8*	Ente Poste	22	17	5
			Adeguamento delle agenzie postali alle esigenze dei disabili sensoriali - V. R.				
809	AB41HAM	Palermo	*Adeguamento delle agenzie postali alle esigenze dei disabili sensoriali - Corso Pisani, 246 (succ.4)*	Ente Poste	22	17	5
			Adeguamento delle agenzie postali alle esigenze dei disabili sensoriali - Filiale				

(*) I dati in grassetto sostituiscono quelli in corsivo.

812	AB41HAM	Agrigento	*Adeguamento delle agenzie postali alle esigenze dei disabili sensoriali - Via della Vittoria (succ.8)* **Adeguamento delle agenzie postali alle esigenze dei disabili sensoriali - Filiale**	Ente Poste	22	17	5
813	AB41HAM	Firenze	*Adeguamento delle agenzie postali alle esigenze dei disabili sensoriali - Piazza Puccini (succ. 6)* **Adeguamento delle agenzie postali alle esigenze dei disabili sensoriali - Succ. 7**	Ente Poste	22	17	5
814	AB41HAM	Firenze	*Adeguamento delle agenzie postali alle esigenze dei disabili sensoriali - Via Faccioli (succ. 31)* **Adeguamento delle agenzie postali alle esigenze dei disabili sensoriali - Centro**	Ente Poste	22	17	5
857	AB23HAL	Padova	*Adeguamento delle agenzie postali alle esigenze dei disabili sensoriali - Succ. 13* **Adeguamento delle agenzie postali alle esigenze dei disabili sensoriali - Succ. 11**	Ente Poste	22	17	5
859	AB11HAM	Bari	*Adeguamento delle agenzie postali alle esigenze dei disabili sensoriali - Largo S. Sabino (succ. 11)* **Adeguamento delle agenzie postali alle esigenze dei disabili sensoriali - Succ.5**	Ente Poste	22	17	5
934	AB12HAM	Verona	*Adeguamento delle agenzie postali alle esigenze dei disabili sensoriali - Succ. 6* **Adeguamento delle agenzie postali alle esigenze dei disabili sensoriali - Succ. 2**	Ente Poste	22	17	5
1096	AB12HAM	Vicenza	*Adeguamento delle agenzie postali alle esigenze dei disabili sensoriali - Succ. 1* **Adeguamento delle agenzie postali alle esigenze dei disabili sensoriali - Filiale**	Ente Poste	22	17	5
1550	AB14HAM	Lecce	*Adeguamento delle agenzie postali alle esigenze dei disabili sensoriali - Via B. Croce (succ.6)* **Adeguamento delle agenzie postali alle esigenze dei disabili sensoriali - Succ. 2**	Ente Poste	22	17	5
1552	AB14HAM	Foggia	*Adeguamento delle agenzie postali alle esigenze dei disabili sensoriali - Ferrovia* **Adeguamento delle agenzie postali alle esigenze dei disabili sensoriali - Centro**	Ente Poste	22	17	5
1554	AB14HAM	Taranto	*Adeguamento delle agenzie postali alle esigenze dei disabili sensoriali - Corso Piemonte (succ. 9)* **Adeguamento delle agenzie postali alle esigenze dei disabili sensoriali - Centro**	Ente Poste	22	17	5
1555	AB41HAM	Pisa	*Adeguamento delle agenzie postali alle esigenze dei disabili sensoriali - Succ. 2* **Adeguamento delle agenzie postali alle esigenze dei disabili sensoriali - Succ. 1**	Ente Poste	22	17	5

(*) I dati in grassetto sostituiscono quelli in corsivo.

1559	AB12HAM	Pavia	*Adeguamento delle agenzie postali alle esigenze dei disabili sensoriali - Corso Garibaldi (succ.2)* **Adeguamento delle agenzie postali alle esigenze dei disabili sensoriali - Centro**	Ente Poste	22	17	5
1561	AB41HAM	Trieste	*Adeguamento delle agenzie postali alle esigenze dei disabili sensoriali - Succ. 4* **Adeguamento delle agenzie postali alle esigenze dei disabili sensoriali - Succ. 5**	Ente Poste	22	17	5
1562	AB41HAM	Torino	*Adeguamento delle agenzie postali alle esigenze dei disabili sensoriali - Via Avogadro (succ. 15)* **Adeguamento delle agenzie postali alle esigenze dei disabili sensoriali - Succ. 12**	Ente Poste	22	17	5

(*) I dati in grassetto sostituiscono quelli in corsivo.

ALLEGATO *C* (*)

INTERVENTI DI SOGGETTI PRIVATI INSERITI NEL PIANO

Protocollo	Codici URCGE	Comune di localizzazione	Localizzazione dell'agenzia	Soggetto beneficiario	RISORSE FINANZIARIE		
					Costo stimato	Finanziamento attribuito	Altre fonti finanziarie
4689	**BA31FAL**	**Isola del Gran Sasso**	**Struttura ricettiva e polifunzionale nel Comune di Isola del Gran Sasso**	**Savini Luigi**	**5.007**	**0**	**5.007**
2940	**BA24ELM**	**Pompei**	**Hotel Ristorante del Santuario realizzazione piscina ed ampliamento volumetrico**	**Hotel del Santuario s.r.l.**	**0**	**0**	**0**
2190	**BA24FAM**	**Pompei**	**Pensione Anna**	**Manzi Anna**	**866**	**0**	**866**
1068	**BA25FAL**	**S.G.Rotondo**	**Pensione San Francesco**	**Ristorante S.Francesco di Miscio Lucia**	**262**	**0**	**262**
434	**BA26FAM**	**Arzaghena**	**Ampliamento della ricettività dell'Hotel Pietrabianca**	**Cala di Volpe s.r.l.**	**3.600**	**0**	**3.600**
435	**BA52FAM**	**Golfo Aranci**	**Ampliamento della ricettività della residenza turistico alberghiera Terrata due**	**Residenziale immobiliare turistico alberghiera SAR**	**14.000**	**0**	**14.000**
4729	**BA41FCM**	**Firenze**	**Camping Colline di Firenze**	**Romano Palloni**	**3.000**	**0**	**3.000**
5475	**BA26FCL**	**Venezia**	**Realizzazione di camping, area di sosta per Caravans e Campers**	**Marina Fiorita s.p.a.**	**1.557**	**0**	**1.557**

(*) I dati in grassetto sostituiscono quelli in corsivo.

98A9374

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 19 ottobre 1998.

Riconoscimento di titoli di studio esteri quali titoli abilitanti per l'iscrizione in Italia all'albo degli psicologi.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del sig. Baio Virginio, nato a Isola Vicentina (Vicenza) il 6 marzo 1943, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo universitario «Licence en Psychologie» conseguito il 14 settembre 1978 presso l'Universitè Catholique de Louvain (B), ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «psicologo»;

Considerato che il sig. Baio ha fornito la prova di aver svolto in prosieguo attività intellettuale ricadente nella professione di che trattasi dal 1978 al dicembre 1997;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi tenutasi il 19 marzo 1998;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta appena indicata;

Visto l'art. 3, comma l, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra citato;

Decreta:

Al sig. Baio Virgilio, nato a Isola Vicentina (Vicenza) il 6 marzo 1943, cittadino italiano, sono riconosciuti i titoli denominati in premessa quali titoli cumulativamente abilitanti per l'iscrizione all'albo degli «psicologi».

Roma, 19 ottobre 1998

Il direttore generale: HINNA DANESI

98A9321

DECRETO 19 ottobre 1998.

Riconoscimento di titoli accademico-professionali quali titoli abilitanti per l'iscrizione in Italia all'albo degli psicologi.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del sig.ra De Costanzo Elisabetta, nata a Loreto (Ancona) il 19 novembre 1957, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico denominato «Diplom psychologin» rilasciatole in data 29 aprile 1992 dalla «Freie Unviersitat» di Berlino, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «psicologo»;

Considerato che la richiedente ha fornito la prova di avere svolto attività professionale riconducibile a quella propria dello «psicologo» per due anni successivi al conseguimento del sopra indicato titolo accademico;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi tenutasi il 17 settembre 1998;

Sentito il rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella seduta appena indicata;

Decreta:

Alla sig.ra Elisabetta De Costanzo, nata a Loreto (Ancona) il 19 novembre 1957, cittadina italiana, sono riconosciuti i titoli accademico-professionali di cui in premessa quali titoli cumulativamente abilitanti per l'iscrizione all'albo degli «psicologi» e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 19 ottobre 1998

Il direttore generale: HINNA DANESI

98A9322

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 12 ottobre 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di La Spezia.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria n. 12747 del 10 agosto 1998, con la quale sono state comunicate la causa ed il periodo di mancato funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di La Spezia;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento de citato ufficio è da attribuirsi al trasferimento nella nuova sede di Piazzale Kennedy avvenuto nei giorni 30 e 31 luglio e 1° agosto 1998;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato funzionamento dell'ufficio creando disagi anche a contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue: conservatoria dei registri immobiliari di La Spezia, regione Liguria, i giorni 30 e 31 luglio e 1° agosto 1998.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 12 ottobre 1998

Il direttore generale: VACCARI

98A9312

DECRETO 23 ottobre 1998.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del secondo ufficio I.V.A. di Roma.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL LAZIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Viste le note numeri 223/DIR del 31 agosto 1998 e 231/DIR del 4 settembre 1998, con le quali il secondo ufficio I.V.A. di Roma ha richiesto, per i giorni 31 agosto e 1° settembre 1998, l'emanazione del decreto di irregolare funzionamento, per guasto alla centralina erogatrice di corrente;

Visto il D.D n. 7998/U.D.G. del 10 ottobre 1997, con il quale il direttore generale del Dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali delle entrate ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate territorialmente dipendenti;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento del secondo ufficio I.V.A. di Roma, nei giorni 31 agosto e 1° settembre 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 1998

Il direttore regionale: BUSA

98A9375

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 13 ottobre 1998.

Rettifica al decreto ministeriale 22 settembre 1998 relativo alla riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ-24) con decorrenza 31 luglio 1998 e scadenza 31 luglio 2000, nona e decima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il proprio decreto n. 472974 del 22 settembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 29 settembre 1998, con il quale è stata disposta l'emissione della nona e della decima tranche dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi (CTZ-24) con decorrenza 31 luglio 1998 e scadenza 31 luglio 2000;

Considerato che al quarto comma dell'art. 1 del suddetto provvedimento l'espressione «decima tranche» è stata erroneamente indicata con quella di «seconda tranche», e ritenuto di provvedere alla necessaria rettifica;

Decreta:

Il quarto comma dell'art. 1 del decreto ministeriale n. 472974 del 22 settembre 1998, citato nelle premesse, è sostituito dal seguente:

«In base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione è prevista automaticamente l'emissione della decima tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 12 e 13».

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 1998

Il Ministro: CIAMPI

98A9394

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 29 settembre 1998.

Approvazione del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dell'olio extravergine di oliva «Bruzio».

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 169, relativa alla disciplina per il riconoscimento della denominazione di origine controllata degli oli di oliva vergini ed extravergini;

Visto il decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, recante norme di attuazione della citata legge;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio concernente la protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 1065/97 della Commissione relativo alla registrazione della denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva «Bruzio», ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92, in quanto denominazione consacrata dall'uso e preesistente l'entrata in vigore della normativa comunitaria di settore;

Considerato che l'art. 4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 169, sopracitata prevede che il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei relativi disciplinari di produzione vengano effettuati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste anche per dare adeguata informazione agli interessati;

Vista la proposta del disciplinare di produzione dell'olio extravergine di oliva «Bruzio», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1995;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, che istituisce il Ministero per le politiche agricole in qualità di centro di riferimento degli interessi nazionali in materia di politiche agricole, forestali e agroalimentari con particolare riguardo alla attribuzione di compiti di tutela della qualità dei prodotti agroalimentari;

Considerato che la denominazione di origine protetta «Bruzio» per l'olio extravergine di oliva è stata registrata ai sensi del richiamato regolamento della Commissione n. 1065 del 12 giugno 1997, nel quadro della procedura semplificata dell'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92, e che tale procedura non prevede la pubblicazione del relativo disciplinare di produzione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea;

Ritenuto che, in considerazione di quanto esposto, sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata per l'olio extravergine di oliva «Bruzio» affinché le disposizioni,

contenute nel disciplinare di produzione approvato in sede comunitaria, siano accessibili, per informazione *erga-omnes,* sul territorio italiano;

Decreta:

Articolo unico

Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Bruzio», registrata in sede comunitaria, nell'ambito delle «Denominazioni di origine protetta» dell'Unione europea, riservata all'olio extravergine di oliva, con regolamento (CE) n. 1065/97 della Commissione dell'Unione europea, è riportato in allegato al presente decreto e ne costituisce parte integrante.

I produttori che intendano porre in commercio l'olio extravergine di oliva con la denominazione di origine controllata «Bruzio» possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del podotto, anche la menzione «Denominazione di origine protetta» in conformità dell'art. 8 del regolamento (CEE) n. 2081/92 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 29 settembre 1998

Il Ministro: PINTO

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE ORIGINE CONTROLLATA DELL'OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA «BRUZIO».

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine controllata «Bruzio», accompagnata obbligatoriamente da una delle seguenti menzioni geografiche: «Fascia Prepollinica», «Valle Crati», «Colline Joniche Presilane», «Sibaritite» è riservata all'olio extravergine di oliva rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Varietà di olivo

1. La denominazione di origine controllata «Bruzio» accompagnata dalla menzione geografica «Fascia Prepollinica», e riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varietà di olivo: «Tondina» in misura non inferiore al 50%, «Carolea» in misura non superiore al 30%, «Grossa di Cassano» in misura non superiore al 20%. Possono concorrere altre varietà fino al limite massimo del 25%.

2. La denominazione di origine controllata «Bruzio», accompagnata dalla menzione geografica «Valle Crati», è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varietà di olivo: «Carolea» in misura non inferiore al 50%, «Tondina» in misura non superiore al 30%, «Rossanese o Dolce di Rossano» in misura non superiore al 20%. Possono concorrere altre varietà fino al limite massimo del 20%.

3. La denominazione di origine controllata «Bruzio», accompagnata dalla menzione geografica «Colline Joniche Presilane», è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varietà di olivo: «Rossanese o Dolce di Rossano» in misura non inferiore al 70%. Possono concorrere altre varietà fino al limite massimo del 30%.

4. La denominazione di origine controllata «Bruzio», accompagnata dalla menzione geografica «Sibaritide», è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalla varietà di olivo: «Grossa di Cassano» in misura non inferiore al 70%, «Tondina» in misura non superiore al 30%. Possono concorrere altre varietà fino al limite massimo del 30%.

Art. 3.

Zona di produzione

1. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 comprende, nell'ambito del territorio amministrativo delle province di Cosenza, i territori olivati dei sottoelencati comuni atti a conseguire le produzioni con le caratteristiche qualitative previste nel presente disciplinare di produzione:

Acquaformosa, Altomonte, Bisignano, Cariati, Caloveto, Colopezzati, Cassano allo Jonio, Castrovillari, Cerchiaria di Calabria, Cervicati, Cerzeto, Civita, Corigliano Calabro, Cropalati, Firmo, Francavilla Marittima, Frascineto, Lattarico, Lungro, Mandatoriccio, Mirto-Crosia, Mongrassano, Montalto Uffugo, Paludi, Pietrapaola, Plataci, Rende, Rossano, Roggiano Gravina, Rota Greca, Scala Coeli, S. Basile, S. Cosmo Albanese, S. Demetrio Corone, S. Giorgio Albanese, S. Lorenzo del Vallo, S. Marco Argentano, S. Martino di Finita, S. Sofia d'Epiro, S. Vincenzo La Costa, Saracena, Spezzano Albanese, Tarsia, Terranova da Sibari, Terravecchia, Torano Castello, Vaccarizzo Albanese, Villapiana.

2. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Bruzio» accompagnata dalla menzione geografica «Fascia Prepollinica», comprende, in provincia di Cosenza, l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Acquaformosa, Altomonte, Castrovillari, Frascineto, Firmo, Lungro, Roggiano Gravina, S. Basile, S. Marco Argentano, S. Lorenzo del Vallo, Saracena, Spezzano Albanese, Tarsia, Terranova da Sibari.

3. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Bruzio», accompagnata dalla menzione geografica «Valle Crati», comprende, in provincia di Cosenza, l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Bisignano, Cervicati, Cerzeto, Lattarico, Mongrassano, Montalto Uffugo, Rende, Rota Greca, S. Martino di Finita, S. Sofia d'Epiro, S. Vincenzo La Costa, Torano Castello.

4. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Bruzio» accompagnata dalla menzione geografica «Colline Joniche Presilane» comprende, in provincia di Cosenza, l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Cariati, Calopezzati, Caloveto, Corigliano Calabro, Cropalati, Crosia, Mandatoriccio, Paludi, Pietrapaola, Rossano, S. Cosmo Albanese, S. Demetrio Corone, S. Giorgio Albanese, Scala Coeli, Terravecchia, Vaccarizzo Albanese.

5. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Bruzio», accompagnata dalla menzione geografica «Sibaritide», comprende, in provincia di Cosenza, l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Cassano allo Jonio, Cerchiara di Calabria, Civita, Francavilla Marittima, Plataci, Villapiana.

Art. 4.

Caratteristiche di coltivazione

1. Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire alle olive ed all'olio derivato le specifiche caratteristiche qualitative. Sono, pertanto, da ritenere idonei unicamente gli oliveti i cui terreni sono sciolti o di medio impasto e permeabili.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e dell'olio. È consentita una densità di impiano fino a 400 piante per ettaro.

2. Per la produzione dell'olio extravergine d'oliva a denominazione di origine controllata «Bruzio» accompagnata dalla menzione geografica «Fascia Prepollinica» sono da considerarsi idonei gli oliveti collinari compresi nella zona di produzione descritta al punto 2 dell'art. 3 posti nella zona geografica caratterizzata da una piovosità media annua pari a mm 850 con valori massimi in autunno-inverno e

una temperatura media annua compresa tra 14 +/– 3 °C. La difesa fitosanitaria degli oliveti deve essere effettuata secondo le modalità definite dai programmi di lotta guidata.

2*a)*. Per la produzione dell'olio extravergine d'oliva a denominazione di origine controllata «Bruzio», accompagnata dalla menzione geografica «Valle Crati», sono da considerarsi idonei gli uliveti collinari compresi nella zona di produzione descritta al punto 3 dell'art. 3 posti nella zona geografica caratterizzata da una piovosità media annua pari a mm 900 con valori massimi in autunno-inverno e una temperatura media annua compresa tra 15 +/– 3 °C. La difesa fitosanitaria degli oliveti deve essere effettuata secondo le modalità definite dai programmi di lotta guidata.

2*b)*. Per la produzione dell'olio extravergine d'oliva a denominazione di origine controllata «Bruzio», accompagnata dalla menzione geografica «Colline Joniche Presilane», sono da considerarsi idonei gli oliveti collinari compresi nella zona di produzione descritta al punto 4 dell'art. 3 posti nella zona geografica caratterizzata da una piovosità media annua pari a mm 600 con valori massimi in autunno-inverno e una temperatura media annua compresa tra 16 +/– 3 °C. La difesa fitosanitaria degli oliveti deve essere effettuata secondo le modalità definite dai programmi di lotta guidata.

2*c)*. Per la produzione dell'olio extravergine d'oliva a denominazione di origine controllata «Bruzio», accompagnata dalla menzione geografica «Sibaritite», sono da considerarsi idonei gli oliveti collinari compresi nella zona di produzione descritta al punto 5 dell'art. 3 posti nella zona geografica caratterizzata da una piovosità media annua pari a mm 600 con valori massimi in autunno-inverno e una temperatura media annua compresa tra 16 +/– 3 °C. La difesa fitosanitaria degli oliveti deve essere effettuata secondo le modalità definite dai programmi di lotta guidata.

3. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Bruzio», accompagnata dalla menzione geografica «Fascia Prepollinica», deve essere effettuata a partire dall'inizio dell'invaiatura fino al 31 dicembre di ogni anno.

La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Bruzio», accompagnata dalla menzione geografica «Fascia Prepollinica» non può superare kg 10.000 per ettaro per gli impianti intensivi. La resa massima delle olive in olio non può superare il 18%.

3*a)*. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Bruzio», accompagnata dalla menzione geografica «Valle Crati», deve essere effettuata a partire dall'inizio dell'invaiatura fino al 31 dicembre di ogni anno.

La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Bruzio», accompagnata dalla menzione geografica «Valle Crati», non può superare kg 10.000 per ettaro per gli impianti intensivi. La resa massima delle olive in olio non può superare il 22%.

3*b)*. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Bruzio», accompagnata dalla menzione geografica «Colline Joniche Presilane», deve essere effettuata a partire dall'inizio dell'invaiatura fino al 15 gennaio di ogni anno.

La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Bruzio», accompagnata dalla menzione geografica «Colline Joniche Presilane», non può superare kg 10.000 per ettaro per gli impianti intensivi. La resa massima delle olive in olio non può superare il 20%.

3*c)*. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Bruzio», accompagnata dalla menzione geografica «Sibaritide», deve essere effettuata a partire dall'inizio dell'invaiatura fino al 15 gennaio di ogni anno.

La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Bruzio», accompagnata dalla menzione geografica «Sibaritide», non può superare kg 10.000 per ettaro per gli impianti intensivi. La resa massima delle olive in olio non può superare il 20%.

4. Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata attraverso accurata cernita purché la produzione globale non superi di oltre il 20% i limiti massimi sopra indicati.

5. La denuncia di produzione delle olive deve essere presentata secondo le procedure previste dal decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, in unica soluzione.

5*a)*. Alla presentazione della denuncia di produzione delle olive e della richiesta di certificazione di idoneità del prodotto, il richiedente deve allegare la certificazione rilasciata dalle associazioni dei produttori olivicoli ai sensi dell'art. 5, punto 2, lettera *a)*, della legge 5 febbraio 1992, n. 169, comprovante che la produzione e la trasformazione delle olive sono avvenute nella zona delimitata dal disciplinare di produzione.

Art. 5.

Modalità di oleificazione

1. La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Bruzio», accompagnata dalla menzione geografica «Fascia Prepollinica», comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni indicati al punto 2 dell'art. 3.

1*a)*. La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Bruzio», accompagnata dalla menzione geografica «Valle Crati», comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni delimitato al punto 3 dell'art. 3.

1*b)*. La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Bruzio», accompagnata dalla menzione geografica «Colline Joniche Presilane», comprende il territorio amministrativo dei comuni delimitato al punto 4 dell'art. 3.

1*c)*. La zona di oleificazione del'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Bruzio», accompagnata dalla menzione geografica «Sibaritide», comprende il territorio amministrativo dei comuni delimitato al punto 5 dell'art. 3.

2. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di olive a denominazione di origine di cui all'art. 1, può avvenire con mezzi meccanici o per brucatura. La molitura deve avvenire entro due giorni dalla raccolta.

3. Per l'estrazione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 sono ammessi soltanto i processi meccanici e fisici atti a garantire l'ottenimento di oli senza alcuna alterazione delle caratteristiche qualitative contenute nel frutto.

4. Gli impianti di molitura delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 devono essere iscritti nell'apposito elenco tenuto presso la Camera di commercio I.A.A. di Cosenza, quali frantoi abilitati alla trasformazione di olive destinate alla produzione di olio a denominazione di origine controllata.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

1. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Bruzio», accompagnata dalla menzione geografica «Fascia Prepollinica», deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: verde con riflessi gialli;

odore: di fruttato medio;

sapore: fruttato;

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,7 per 100 grammi di olio;

punteggio al Panel test: >= 6,5;

numero perossidi: <= 10;

K232: <= 2,0;

K270: <= 0,20;

acido linoleico: <= 8%;

polifenoli totali: >= 200 p.p.m.

2. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Bruzio», accompagnata dalla menzione geografica «Valle Crati», deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: dal verde al giallo;

odore: di fruttato medio;

sapore: fruttato;

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,7 per 100 grammi di olio;

punteggio al Panel test: > = 6,5;

numero perossidi: < = 12;

K232: < = 2,0;

K270: < = 0,20;

acido linoleico: < = 9%;

polifenoli totali: > = 200 p.p.m.

3. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Bruzio», accompagnata dalla menzione geografica «Colline Joniche Presilane», deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo oro con riflessi verdi;

odore: di fruttato delicato;

sapore: fruttato con sensazione di mandorla dolce;

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,8 per 100 grammi di olio;

punteggio al Panel test: > = 6,5;

numero perossidi: < = 14;

K232: < = 2,2;

K270: < = 0,20;

acido linoleico: < = 11%;

polifenoli totali: > = 150 p.p.m.

4. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Bruzio», accompagnata dalla menzione geografica «Sibaritide», deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo con qualche riflesso verde;

odore: di fruttato leggero;

sapore: fruttato leggero con lieve sensazione di amaro;

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,7 per 100 grammi di olio;

punteggio al Panel test: > = 6,5;

numero perossidi: < = 10;

K232: < = 2,2;

K270: < = 0,20;

acido linoleico: < = 13%;

polifenoli totali: > = 150 p.p.m.

5. Altri parametri non espressamente citati devono essere conformi all'attuale normativa U.E.

6. In ogni campagna olearia il Consorzio di tutela individua e conserva in condizioni ideali un congruo numero di campioni rappresentativi degli oli di cui all'art. 1 da utilizzare come standard di riferimento per l'esecuzione dell'esame organolettico.

7. È in facoltà del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali di modificare con proprio decreto i limiti analitici soprariportati.

8. La designazione degli oli alla fase di confezionamento deve essere effettuata solo a seguito dell'espletamento della procedura prevista dal decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, in ordine agli esami chimico-fisici ed organolettici.

Art. 7.

Designazione e presentazione

1. Alla denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: «fine», «scelto», «selezionato», «superiore».

2. È consentito l'uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi privati purché non abbiano significato laudativo o non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

3. L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie e loro localizzazione territoriale, nonché il riferimento al confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione di aziende olivicole o nell'impresa olivicola situate nell'area di produzione è consentito solo se il prodotto è stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda e se l'oleificazione e il confezionamento sono avvenuti nell'azienda medesima.

4. Le operazioni di confezionamento dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 devono avvenire nell'ambito della provincia di Cosenza.

5. Ogni menzione geografica, autorizzata all'art. 1 del presente disciplinare, deve essere riportata in etichetta con dimensione non superiore a quella dei caratteri con cui viene indicata la denominazione di origine controllata «Bruzio».

6. L'uso di altre indicazioni geografiche consentite ai sensi dell'art. 1, punto 2, del decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, riferite a comuni, frazioni, tenute, fattorie da cui l'olio effettivamente deriva deve essere riportato in caratteri non superiori alla metà di quelli utilizzati per la designazione della denominazione di origine controllata di cui all'art. 1.

7. Il nome della denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 deve figurare in etichetta con caratteri chiari ed indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono su di essa. La designazione deve altresì rispettare le norme di etichettatura previste dalla vigente legislazione.

8. L'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 deve essere immesso al consumo in recipienti di capacità non superiore a litri 5 in vetro o in banda stagnata.

9. È obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle olive da cui l'olio ottenuto.

98A9232

DECRETO 7 ottobre 1998.

Disciplinare di produzione dell'indicazione geografica protetta «Mortadella di Bologna».

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio concernente la protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento CE n. 1549/98 della Commissione relativo alla registrazione della indicazione geografica protetta «Mortadella di Bologna», ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92, in quanto denominazione consacrata dall'uso e preesistente l'entrata in vigore della normativa comunitaria di settore;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, che istituisce il Ministero per politiche agricole in qualità di centro di riferimento degli interessi nazionali in materia di politiche agricole, forestali e agroalimentari con particolare riguardo alla attribuzione di compiti di tutela della qualità dei prodotti agroalimentari;

Considerato che il medesimo regolamento n. 2081/92 prevede che i disciplinari di produzione delle denominazioni di origine ed indicazioni geografiche siano pubblicati preliminarmente, secondo la procedura ordinaria, nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee e che le relative domande siano accessibili a chiunque ne abbia interesse;

Tenuto conto che l'indicazione geografica protetta «Mortadella di Bologna» è stata registrata ai sensi del

richiamato regolamento della Commissione n. 1549/98, nel quadro dell'art. 17, reg. (CEE)2081/92, la cui procedura semplificata non prevede la preliminare pubblicazione del relativo disciplinare di produzione;

Ritenuto che in considerazione di quanto esposto sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Mortadella di Bologna» affinché le disposizioni, contenute nel disciplinare di produzione approvato in sede comunitaria, siano accessibili, per informazione *erga-omnes*, sul territorio italiano;

Decreta:

Articolo unico

Il disciplinare di produzione dell'indicazione geografica protetta «Mortadella di Bologna», registrata ai sensi del regolamento (CE) n. 1549/98 della Commissione dell'Unione europea, è riportato in allegato al presente decreto e ne costituisce parte integrante.

Tale indicazione geografica protetta è riservata al prodotto che risponda ai requisiti stabiliti dal predetto disciplinare di produzione.

I produttori che intendano porre in commercio il prodotto con la indicazione geografica protetta «Mortadella di Bologna» sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 ottobre 1998

Il Ministro: PINTO

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELL'INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «MORTADELLA BOLOGNA»

Art. 1.

Denominazione

L'indicazione geografica protetta «Mortadella Bologna» è riservata al prodotto di salumeria che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Zona di produzione

La zona di elaborazione della «Mortadella Bologna» comprende il territorio delle seguenti regioni o province:

Emilia-Romagna, Piemonte, Lombardia, Veneto, provincia di Trento, Toscana, Marche e Lazio.

Art. 3.

Materie prime

La «Mortadella Bologna» è costituita da una miscela di carni di suino ottenute da muscolatura striata appartenente alla carcassa, ridotta a grana fine con il tritacarne, lardelli di grasso suino di gola cubettato, sale, pepe intero e/o in pezzi, insaccata in involucri naturali o sintetici e sottoposta a un prolungato trattamento di cottura in forni ad aria secca. Possono inoltre essere impiegati:

stomaci suini demucosati, grasso suino duro, acqua secondo buona tecnica industriale, aromi ad esclusione di quelli di affumicatura e delle sostanze aromatizzanti ottenute per sintesi chimica, ma non identiche chimicamente ad una sostanza naturalmente presente in un prodotto di origine vegetale o animale, spezie e piante aromatiche, pistacchio, zucchero alla dose massima dello 0,5%, nitrito di sodio e/o potassio alla dose massima di 140 parti, per milione, acido ascorbico e suo sale sodico, glutammato monosodico.

Non possono essere usate carni separate meccanicamente.

Art. 4.

Metodo di elaborazione

Le componenti carnee, opportunamente condizionate termicamente, vengono sottoposte a sgrossatura ed omogeneizzazione. La miscela risultante viene immessa nell'impianto di triturazione che riduce la granulometria dei diversi componenti attraverso il passaggio in una serie di piastre con fori di diametro decrescente, ciascuna preceduta da un coltello. Il tipo e la sequenza degli organi di taglio sono legati alla composizione della miscela, alla temperatura di alimentazione e alle caratteristiche dell'impianto di triturazione. La piastra di uscita, comunque, deve avere fori di diametro non maggiori di 0,9 mm. La massa raffinata così ottenuta non può essere sottoposta ad altri processi di triturazione e la sua temperatura non deve essere maggiore di +1 °C.

Per la preparazione dei lardelli il grasso suino di gola è cubettato, scaldato e quindi lavato in acqua e sgocciolato. L'impastatura di tutti i componenti deve essere effettuata in macchine sottovuoto o a pressione atmosferica.

Dopo l'impastatura ed il successivo insacco il prodotto viene cotto in stufe ad aria secca. L'entità del trattamento è legata al diametro del prodotto e comunque la temperatura a cuore del prodotto non dovrà essere inferiore a 70 °C.

Dopo la cottura il prodotto deve essere rapidamente raffreddato.

La temperatura a cuore deve raggiungere nel minor tempo possibile valori inferiori ai 10 °C.

Art. 5.

Caratteristiche

La «Mortadella Bologna» all'atto dell'immissione al consumo presenta le seguenti caratteristiche organolettiche, chimiche e chimico-fisiche:

Caratteristiche organolettiche:

aspetto esterno: forma ovale o cilindrica;

consistenza: il prodotto deve essere compatto di consistenza non elastica;

aspetto al taglio: la superficie di taglio deve essere vellutata di colore rosa vivo uniforme. Nella fetta devono essere presenti in quantità non inferiore al 15% della massa totale, quadrettature bianco perlacee di tessuto adiposo, eventualmente unite a frazioni muscolari. Le quadrettature devono essere ben distribuite ed aderenti all'impasto. Devono essere assenti sacche di grasso e gelatina ed il velo di grasso deve essere contenuto;

colore: rosa vivo uniforme;

odore: profumo tipico aromatico;

sapore: gusto tipico e delicato senza tracce di affumicatura.

Caratteristiche chimiche e chimico-fisiche:

proteine totali: min. 13,5%;

rapporto collageno/proteine: max. 0,20;

rapporto acqua/proteine: max. 4,10;

rapporto grasso/proteine: max. 2,00;

ph: min. 6.

Art.6.

Controlli

Fatte salve le competenze attribuite dalla legge al medico veterinario ufficiale dello stabilimento che accerta anche gli aspetti connessi con l'etichettatura del prodotto, l'effettuazione dei controlli è svolta ai sensi delle disposizioni emanate dall'autorità nazionale competente in base alle attribuzioni sancite dall'art. 53 della legge n. 128/1998 che prevede fra l'altro l'autorizzazione di apposite strutture autorizzate.

Art. 7.
Designazione e presentazione

La designazione della indicazione geografica protetta «Mortadella Bologna» è intraducibile e deve essere apposta sull'etichetta in caratteri chiari e indelebili, nettamente distinguibili da ogni altra scritta ed essere immediatamente seguita dalla menzione «indicazione Geografica Protetta» e/o dalla sigla «IGP» che deve essere tradotta nella lingua in cui il prodotto viene commercializzato.

È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista.

È tuttavia consentito l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati purché non abbiano significato laudativo o tali da trarre in inganno l'acquirente.

La «Mortadella Bologna» può essere immessa al consumo sfusa ovvero confezionata sottovuoto o in atmosfera modificata, intera, in tranci o affettata. Le operazioni di confezionamento, affettamento e porzionamento devono avvenire, sotto la vigilanza della struttura di controllo indicata all'art. 6, esclusivamente nella zona di produzione indicata all'art 2.

98A9378

DECRETO 16 ottobre 1998.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Pavia.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Lombardia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate del 14 luglio 1998 nella provincia di Pavia;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Pavia:

grandinate del 14 luglio 1998, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b, c), d),* nel territorio dei comuni di Bagnaria, Fortunago, Menconico, Montesegale, Ponte Nizza, Rocca Susella, Santa Margherita di Staffora, Val di Nizza, Varzi;

grandinate del 14 luglio 1998, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e),* nel territorio dei comuni di Bagnaria, Casei Gerola, Fortunago, Menconico, Montesegale, Ponte Nizza, Rocca Susella, Santa Margherita di Staffora, Val di Nizza, Varzi, Voghera.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 1998

Il Ministro: PINTO

98A9379

DECRETO 16 ottobre 1998.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Gorizia.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Friuli-Venezia Giulia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate del 5 agosto 1998 nella provincia di Gorizia;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Gorizia: grandinate del 5 agosto 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b, c), d)*, nel territorio dei comuni di Farra d'Isonzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 1998

Il Ministro: PINTO

98A9380

DECRETO 19 ottobre 1998.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Grosseto.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Toscana degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate del 5 agosto 1998 nella provincia di Grosseto;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effeto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Grosseto:

grandinate del 5 agosto 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Capalbio, Grosseto, Scansano;

grandinate del 5 agosto 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e),* nel territorio dei comuni di Grosseto, Scansano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 ottobre 1998

Il Ministro: PINTO

98A9395

DECRETO 19 ottobre 1998.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Chieti.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Abruzzo degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate dall'8 luglio 1998 al 29 luglio 1998 nella provincia di Chieti; piogge alluvionali dall'8 luglio 1998 al 29 luglio 1998 nella provincia di Chieti;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali, opere di bonifica;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali, opere di bonifica nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Chieti:

grandinate dell'8 luglio 1998, del 15 luglio 1998, del 29 luglio 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f),* nel territorio dei comuni di Fossacesia, Frisa, Lanciano, Ortona a Mare, Paglieta, Pollutri, Rocca San Giovanni, San Vito Chietino, Torino di Sangro, Treglio;

piogge alluvionali dall'8 luglio 1998 al 29 luglio 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Frisa, Lanciano, Pollutri, San Vito Chietino;

piogge alluvionali dall'8 luglio 1998 al 29 luglio 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Casalbordino, Cupello, Furci, Monteodorisio, San Vito Chietino, Torino di Sangro, Vasto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 ottobre 1998

Il Ministro: PINTO

98A9396

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 22 ottobre 1998.

Istituzione dell'autorizzazione per il trasporto internazionale di merci D.G.M. 73S.

IL DIRIGENTE GENERALE

CON FUNZIONE DI DIRETTORE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

Visto il verbale delle risultanze dell'incontro tecnico tenutosi a Roma in data 11 giugno 1998 fra i rappresentanti dei Ministeri dei trasporti della Repubblica italiana e della Repubblica federale di Yugoslavia sul trasporto internazionale di merci;

Visto che in detto incontro è stato concordato, come risulta dal punto 1 del verbale che il testo delle autorizzazioni italiane per il trasporto di merci su strada destinate ai vettori di quel Paese dovrà contenere anche la versione in lingua serba;

Decreta:

Art. 1.

Si istituisce il modello D.G.M. 73S, autorizzazione al trasporto di merci di merci per i vettori della Repubblica federale di Yugoslavia, con le seguenti caratteristiche tecniche finali: stampa su carta filigranata generica con trama in similcatenelle di colore verde, testo in nero, numerazione progressiva, stampa in volta in inchiostro blu, timbro a secco ministeriale.

Art. 2.

Il modello D.G.M. 73S è valido per effettuare un solo viaggio in andata e ritorno tra l'Italia ed il Paese contraente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 1998

Il direttore generale: BERRUTI

98A9376

DECRETO 22 ottobre 1998.

Istituzione dell'autorizzazione per il trasporto internazionale di merci D.G.M. 73V.

IL DIRIGENTE GENERALE

CON FUNZIONE DI DIRETTORE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

Visto il verbale delle risultanze dell'incontro tecnico tenutosi a Roma in data 11 giugno 1998 fra i rappresentanti dei Ministeri dei trasporti della Repubblica italiana e della Repubblica federale di Yugoslavia sul trasporto internazionale di merci;

Visto che in detto incontro è stato concordato, come risulta dal punto 1 del verbale che il testo delle autorizzazioni italiane per il trasporto di merci su strada destinate ai vettori di quel Paese dovrà contenere anche la versione in lingua serba;

Decreta:

Art. 1.

Si istituisce il modello D.G.M. 73V, autorizzazione al trasporto di merci di merci per i vettori della Repubblica federale di Yugoslavia, con le seguenti caratteristiche tecniche finali: stampa su carta filigranata generica con trama in similcatenelle di colore blu, testo in nero, numerazione progressiva, stampa in volta in inchiostro blu, timbro a secco ministeriale.

Art. 2.

Il modello D.G.M. 73V è valido per effettuare un solo viaggio in andata e ritorno tra l'Italia ed il Paese contraente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 1998

Il direttore generale: BERRUTI

98A9377

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 19 ottobre 1998.

Dichiarazione di equipollenza del diploma di perfezionamento rilasciato dall'alta Scuola europea di scienze religiose - Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII di Bologna al titolo di dottore di ricerca, rilasciato dalle università italiane.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente il riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'art. 20, comma 8, lettera *d)*;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1997, n. 387, con il quale è stato approvato il regolamento recante la disciplina delle procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca;

Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, ed in particolare l'art. 4, recante norme per la disciplina dei corsi di dottorato di ricerca;

Considerato che l'art. 74 del predetto decreto del Presidente della Repubblica consente al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di stabilire con proprio decreto le equipollenze con il titolo di dottore di ricerca di diplomi di perfezionamento scientifico rilasciati da scuole italiane di livello post-universitario a condizione che queste siano assimilabili ai corsi di dottorato di ricerca per strutture, ordinamento, attività di studio e di ricerca e numero limitato di titoli annualmente rilasciati;

Vista l'istanza presentata dall'alta Scuola europea di scienze religiose - Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII di Bologna, per i fini di cui all'art. 74 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980;

Visto il parere favorevole reso dal Consiglio universitario nazionale in merito alla predetta istanza nell'adunanza del 15 ottobre 1998;

Atteso che il predetto Consiglio universitario nazionale ha ritenuto che i titoli di perfezionamento rilasciati dall'alta Scuola europea di scienze religiose sono assimilabili ai corsi di dottorato di ricerca per strutture, ordinamento, attività di studio e di ricerca e numero limitato di titoli annualmente rilasciati;

Decreta:

Art. 1.

1. I diplomi di perfezionamento scientifico rilasciati dall'alta Scuola europea di scienze religiose - Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII di Bologna, possono essere dichiarati equipollenti ai titoli di dottore di ricerca rilasciati dalle università italiane purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) il numero degli ammessi ai corsi di perfezionamento non potrà superare, per ogni ciclo formativo, le tre unità;

b) l'ammissione ai corsi stessi dovrà avvenire attraverso prove di valutazione selettive pubbliche e trasparenti;

c) ai corsi di perfezionamento in questione potranno essere ammessi allievi in possesso di diploma di laurea, coerente con il programma formativo del corso, rilasciato da una università italiana ovvero in possesso di titolo di studio straniero dichiarato equipollente alla laurea italiana ai sensi dell'art. 332 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio-decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Art. 2.

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 in premesse citato e per i fini di cui all'art. 1, il diploma di perfezionamento rilasciato dall'alta Scuola europea di scienze religiose di cui allo stesso art. 1, è dichiarato, ad istanza di parte, equipollente al titolo di dottore di ricerca rilasciato dalle università italiane, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Art. 3.

1. Agli effetti del presente provvedimento sono considerati i corsi di perfezionamento attivati dall'alta Scuola europea di scienze religiose a decorrere dall'anno accademico 1998/1999.

Roma, 19 ottobre 1998

p. *Il Ministro:* GUERZONI

98A9381

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 5 agosto 1998.

Definizione, coordinamento e finanziamento ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, del programma degli interventi finanziari relativi alla protezione delle foreste contro gli incendi per l'anno 1998, di cui al regolamento CEE n. 2158/92, modificato dal regolamento CE n. 308/97. (Deliberazione n. 93/98).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del Comitato interministeriale per la programmazione economica in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 74 e 75 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991) e l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale è stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 2158/92, relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro gli incendi, modificato dal regolamento CE n. 308/97, nonché il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 1170/93, recante talune modalità di applicazione del suddetto regolamento CEE n. 2158/92;

Viste le decisioni della Commissione delle Comunità europee di concessione di contributi, pari a 1.794.795 ecu, per otto progetti presentati dall'Italia per l'anno 1998, ai sensi dei suddetti regolamenti;

Vista la nota n. 574 del 6 luglio 1998 del Ministro per le politiche agricole, nella quale è quantificato in 8.977 milioni di lire il fabbisogno finanziario necessario alla realizzazione dei suddetti progetti, comprensivo anche della quota comunitaria, che varia, a seconda dei progetti, dal 36 al 50 per cento dei costi ammissibili;

Vista la nota n. 206 del 28 marzo 1998, con la quale il Ministero per le politiche agricole - D.G. delle risorse forestali, montane e idriche, richiede una compensazione di fondi tra le assegnazioni disposte dal Comitato interministeriale per la programazione economica a valere sulle risorse della legge n. 183/1987, in favore della regione Toscana, con delibere 18 dicembre 1996 (progetto 96.61.IT.005) e 5 agosto 1997 (progetto 97.61.IT.006) e la conseguente revoca dell'importo eccedente la predetta compensazione, pari a L. 11.345.500;

Considerato che per il fabbisogno 1998 è necessario ricorrere alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987, anche per l'anticipo della quota parte comunitaria;

Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal Comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;

Udita la relazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Ai fini della realizzazione degli interventi relativi agli otto progetti approvati dalla Commissione europea per la protezione delle foreste contro gli incendi è disposto, per l'anno 1998, un finanziamento in favore dei soggetti interessati dell'importo di 8.977 milioni di lire a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, come riportato nell'allegata tabella, che forma parte integrante della presente delibera.

Relativamente alla compensazione di fondi tra le assegnazioni già disposte in favore della regione Toscana, come richiamato in premessa, resta stabilito in L. 693.000.000 l'importo deliberato in data 18 dicembre 1996 per il progetto 96.61.IT.005 (anziché L. 624.700.000) ed in L. 417.354.500 l'importo deliberato in data 5 agosto 1997 per il progetto 97.61.IT.006 (anziché L. 497.000.000). L'importo di L. 11.345.500, risultante eccedente, viene revocato e riassegnato a parziale finanziamento del progetto 98.61.IT.005, di cui alla presente delibera.

2. Le quote a carico del Fondo medesimo vengono erogate secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate dalle regioni interessate per i progetti di propria competenza. Per i progetti da attuare a cura del Ministero per le politiche agricole e del Ministero dell'interno, il predetto Fondo, provvede a far affluire le risorse finanziarie allo stato di previsione dei Ministeri medesimi - secondo la procedura prevista dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 - sulla base delle richieste dagli stessi inoltrate.

3. Il Fondo è autorizzato ad erogare la quota stabilita dalla presente delibera anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario.

4. Il Fondo medesimo anticipa la quota comunitaria acquisendo i relativi rimborsi ai sensi del citato regolamento CEE n. 2158/92 e conformemente al regolamento CEE n. 1170/93.

5. I Ministeri e le regioni interessate adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti relativi ai progetti ed effettuano i controlli di competenza. Il Fondo di rotazione potrà procedere ad eventuali, ulteriori controlli, avvalendosi delle strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Roma, 5 agosto 1998

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 1998
Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 394

ALLEGATO

LEGGE N. 183/1987: PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI FINANZIARI RELATIVI ALLA PROTEZIONE DELLE FORESTE CONTRO GLI INCENDI, DI CUI AL REGOLAMENTO CEE N. 2158/92, MODIFICATO DAL REGOLAMENTO CE N. 308/97.

(in milioni di lire)

Soggetti	N. progetto	Importi
Ministero per le politiche agricole - Corpo forestale dello Stato	98.61.IT.0010	4.291
Regione Liguria - Comune di Varese Ligure	98.61.IT.0030	216
Regione Friuli-Venezia Giulia	98.61.IT.0040	500
Regione Toscana (*)	98.61.IT.0050	1.784
Regione Basilicata	98.61.IT.0070	700
Ministero dell'interno - Vigili del fuoco	98.61.IT.0100	596
Regione Liguria - Comunità montana Ingauna	98.61.IT.0110	680
Regione Liguria - Provincia di Genova	98.61.IT.0120	210
TOTALE . . .		8.977

(*) Importo comprensivo di L. 11.345.500, pari alla differenza tra la riduzione apportata con la presente delibera all'assegnazione di cui alla delibera CIPE 5 agosto 1997 (L. 79.645.500) per il progetto 97.61.IT.006, e l'aumento riconosciuto all'assegnazione di cui alla delibera CIPE 18 dicembre 1996 per il progetto 96.61.IT.005 (L. 68.300.000), differenza riassegnata per il progetto suindicato.

98A9323

DELIBERAZIONE 5 agosto 1998.

Disposizioni in materia di istruttoria degli interventi di ricerca nelle aree depresse di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 96 del 1993 e dell'art. 6 del decreto-legge 8 febbraio 1995 convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104. (Deliberazione n. 101/98).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle funzioni in materia di interventi nelle aree economicamente depresse dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della citata legge n. 488 del 1992;

Visto in particolare l'art. 6 del citato decreto legislativo n. 96 del 1993 che definisce le funzioni in materia di ricerca trasferite al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, che all'art. 2, comma 1.f, nell'ambito della devoluzione delle funzioni del soppresso CIPI, attribuisce al CIPE la funzione di emanare disposizioni per la concessione di agevolazioni di cui all'art. 1, del citato decreto-legge n. 415 del 1992;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito senza modificazioni dalla legge del 7 aprile 1995, n. 104, recante disposizioni per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno;

Visto in particolare l'art. 6 del citato decreto che al comma 3 prevede che il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica possa avvalersi, per le attività di istruttoria tecnico-economica degli interventi ad esso trasferiti, del CNR, dell'ENEA o di altri enti pubblici o privati, previa apposita convenzione e al comma 5 attribuisce allo stesso Ministero le funzioni in materia di centri e progetti di ricerca non inclusi in contratti di programma;

Vista la propria deliberazione 27 aprile 1995 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del del 20 giugno 1995) concernente direttive per la concessione di agevolazioni industriali nelle aree depresse ai sensi del citato decreto-legge n. 415 del 1992, che al punto 5.c prevede espressamente il ricorso al sistema bancario per l'istruttoria delle domande di agevolazione;

Vista la propria deliberazione 29 dicembre 1995 (*Gazzetta Ufficiale* n. 85 dell'11 aprile 1996), recante criteri, indirizzi e procedure per la regolamentazione degli interventi trasferiti ai sensi dell'art. 6 del citato decreto legislativo n. 96 del 1993;

Vista la propria deliberazione 27 novembre 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1997), recante direttive per la concessione delle agevolazioni previste per i progetti e centri di ricerca di cui all'art. 6, comma 5 del citato decreto-legge n. 32 del 1995;

Considerata l'opportunità di assicurare la piena coerenza procedurale tra le attività delle varie amministrazioni coinvolte nell'opera di sostegno delle attività economico-produttive delle aree depresse del territorio nazionale;

Udita la proposta del sottosegretario di Stato all'università e alla ricerca scientifica e tecnologica di adottare, nel quadro di una omogeneizzazione delle differenti forme di agevolazione per la ricerca nelle aree depresse del territorio nazionale, una norma analoga a quanto previsto al punto 5, lettera *c)*, della citata deliberazione del 27 aprile1995;

Delibera:

1. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al fine di accelerare le procedure attuative degli interventi nelle aree depresse del territorio nazionale, di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 96/1993 e all'art. 6, comma 5, della legge n. 104/1995, stipula apposite convenzioni con banche, società di servizi controllate ex art. 2359 del codice civile da una o più banche, singolarmente o in forma associata, per l'esecuzione delle relative attività di valutazione e verifica di carattere tecnico-economico.

2. Gli oneri derivanti da dette convenzioni, che saranno determinate sulla base degli ordinari meccanismi di aggiudicazione, sono posti a carico delle complessive risorse stanziate per la realizzazione degli interventi stessi.

Roma, 5 agosto 1998

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 1998
Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 366

98A9324

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 luglio 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Valdidentro dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una linea elettrica interrata 0,4 KV in località Arnoga da parte dell'Enel zona di Sondrio. (Deliberazione n. VI/37568).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto: «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero «ope legis» in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 27 maggio 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Valdidentro (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte dell'Enel zona di Sondrio per la realizzazione di una linea elettrica interrata 0,4 kv in loc. Arnoga;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Valdidentro (Sondrio), foglio n. 70, mappali numeri 113, 115, 180, 182, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una linea elettrica interrata 0,4 kv in loc. Arnoga;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 24 luglio 1998

Il segretario: SALA

98A9269

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 luglio 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Talamona dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una pista carrabile agricola Faedo-Luniga da parte del consorzio Civo Faedo. (Deliberazione n. VI/37569).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto: «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero «ope legis» in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 22 giugno 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Talamona (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del consorzio Civo Faedo per la realizzazione di una pista carrabile agricola Faedo-Luniga;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Talamona (Sondrio), foglio n. 25, mappali numeri 46, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 65, 78, 79, 80, 81, 82, 120, 124, 125, 134, 138, 139, 151, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una pista carrabile agricola Faedo-Luniga;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 24 luglio 1998

Il segretario: SALA

98A9270

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 luglio 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Villa di Tirano dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un cavo aereo e interrato per linea elettrica 0,4 KV in località «Bedoiedo Alto» da parte dell'Enel. (Deliberazione n. VI/37570).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto: «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero «ope legis» in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità

dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 11 giugno 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Villa di Tirano (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte dell'Enel per la realizzazione di un cavo aereo e interrato per linea elettrica 0,4 kv in località «Bedoiedo Alto»;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Villa di Tirano (Sondrio), foglio n. 58, mappali numeri 238, 312, 319, 385, 316, 384, all'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un cavo aereo e interrato per linea elettrica a 0,4 kv in località «Bedoiedo Alto»;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 24 luglio 1998

Il segretario: SALA

98A9271

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 luglio 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Gandino dall'ambito territoriale n. 13, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per l'allargamento del sentiero Vallepiana-Cascina del Grumello da parte dei signori Beccarelli Eugenio ed altri. (Deliberazione n. VI/37571).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto: «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero «ope legis» in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 10 marzo 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Gandino (Bergamo), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte dei signori Beccarelli Eugenio ed altri per l'allargamento sentiero Vallepiana-Cascina del Grumello;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area

interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 13, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Gandino (Bergamo), foglio n. 14 mappale n. 3096/a, 3096/c, foglio n. 20, mappale n. 3286, 5209, 3675, 5211, 3678/a, 5210, 3102/a q.p., 3087, 3097, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 13 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per l'allargamento sentiero Vallepiana-Cascina del Grumello da parte dei signori Beccarelli Eugenio ed altri;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 13, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 24 luglio 1998

Il segretario: SALA

98A9272

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 luglio 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Madesimo dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una strada Alpe Frondaglio da parte del consorzio Alpe Frondaglio. (Deliberazione n. VI/37572).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto: «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero «ope legis» in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con

il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 10 giugno 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Madesimo (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del consorzio Alpe Frondaglio per la realizzazione di strada Alpe Frondaglio;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 3, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Madesimo (Sondrio), foglio n. 55, mappale n. 21, foglio n. 56, mappali numeri 288, 120, 119, 115, 29, 118, 114, 109, 117, 55, 40, foglio n. 66, mappale n. 99, dall'ambito territoriale n. 3 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di strada Alpe Frondaglio;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 3, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 24 luglio 1998

Il segretario: SALA

98A9273

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 luglio 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Artogne dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per l'ampliamento dell'edificio adibito a ristorante-albergo sito in località Montecampione da parte del sig. Peluchetti Pierino. (Deliberazione n. VI/37574).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto: «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero «ope legis» in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 4 maggio 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Artogne (Brescia), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del sig. Peluchetti Pierino per ampliamento edificio adibito a ristorante-albergo sito in località Montecampione;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 e vincolato ambientalmente con legge n. 431/1985, art. 1, lettera «*c*»;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Artogne (Brescia), mappali numeri 6031, 6034, 2783, foglio n. 29/R, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ampliamento dell'edificio adibito a ristorante-albergo sito in località Montecampione da parte del sig. Peluchetti Pierino;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 24 luglio 1998

Il segretario: SALA

98A9274

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 luglio 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Esine dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di lavori di adeguamento della rete idrica dell'acquedotto comunale da parte dell'amministrazione comunale. (Deliberazione n. VI/37575).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto: «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero «ope legis» in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 7 maggio 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Esine (Brescia), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 per la realizzazione di lavori di adeguamento della rete idrica dell'acquedotto comunale;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territo-

riale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 e vincolato ambientalmente con legge n. 431/1985, art. 1, lettera «*g*»;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Esine (Brescia), mappale n. 2170, foglio n. 23, mappale n. 3440, foglio n. 18, mappale n. 2159, foglio numeri 14, 18, mappale n. 3186, foglio n. 14, mappale 2195, foglio n. 23, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di lavori di adeguamento della rete idrica dell'acquedotto comunale da parte dell'amministrazione comunale;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 24 luglio 1998

Il segretario: SALA

98A9275

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 luglio 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Edolo dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la sistemazione di una strada agro-silvo-pastorale da parte della sig.ra Mazzucchelli Natalina in località «Danglo-Mondadizza-Pradazzo». (Deliberazione n. VI/37576).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto: «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero «ope legis» in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con

il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 8 maggio 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Edolo (Brescia), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte di Mazzucchelli Natalina per la sistemazione strada agro-silvo-pastorale;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 e vincolato ambientalmente con legge n. 431/1985, art. 1, lettera «*d*»;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Edolo (Brescia), mappali numeri 40, 51, 43, 44, 24, 18, 16, 7, 3, 2, 1, foglio n. 38; mappali numeri 90, 81, 80, 79, 72, 73, 61, 48, 33, 35, 34, 20, 21, 22, 36, 51, 23, 5, 1, 6, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 24, 25, 26, 27, 28, foglio n. 7; mappale n. 72, foglio n. 39 N.C.T.R., per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la sistemazione di una strada agro-silvo-pastorale da parte della sig.ra Mazzucchelli Natalina in località «Danglo-Mondadizza-Pradazzo»;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 24 luglio 1998

Il segretario: SALA

98A9276

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 luglio 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Foppolo dall'ambito territoriale n. 12, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una seggiovia biposto «Foppolo centro - piazzale alberghi», da parte del comune. (Deliberazione n. VI/37577).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto: «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero «ope legis» in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge

8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 29 maggio 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Foppolo (Bergamo), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 per la realizzazione di una seggiovia biposto «Foppolo centro - piazzale alberghi», da parte del comune;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 12, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Foppolo (Bergamo), foglio n. 15, mappali numeri 1381, 1267, 135, 984, 267, 255, 261, 1189, e foglio n. 20, mappali numeri 15, 1238, per la sola parte interessata all'intervento in oggetto, dall'ambito territoriale n. 12, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una seggiovia biposto «Foppolo centro - piazzale alberghi», da parte del comune;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 12, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 24 luglio 1998

Il segretario: SALA

98A9277

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 luglio 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Zogno dall'ambito territoriale n. 12, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un impianto tecnologico a servizio della rete nazionale pubblica di telefonia cellulare in frazione Somendenna, da parte della Omnitel Italia S.p.a. (Deliberazione n. VI/37578).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto: «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero «ope legis» in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 27 maggio 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Zogno (Bergamo), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 per la realizzazione di impianto tecnologico a servizio della rete nazionale pubblica di telefonia cellulare in frazione Somendenna, da parte della Omnitel Italia S.p.a.;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area

interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 12, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Zogno (Bergamo), foglio n. 4, mappali numeri 1539 e 1532/*b*, per la sola parte interessata all'intervento in oggetto, dall'ambito territoriale n. 12 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di impianto tecnologico a servizio della rete nazionale pubblica di telefonia cellulare in frazione Somendenna, da parte della Omnitel Italia S.p.a.;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 12, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 24 luglio 1998

Il segretario: SALA

98A9278

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 luglio 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Foppolo dall'ambito territoriale n. 12, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione dell'ampliamento di un edificio ricettivo-turistico denominato «Hotel Cristallo», da parte della Immobiliare Ronchi S.r.l. (Deliberazione n. VI/37579).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto: «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero «ope legis» in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 8 giugno 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Foppolo (Bergamo), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, per la realizzazione di ampliamento di edificio ricettivo-turistico denominato «Hotel Cristallo», da parte della Immobiliare Ronchi S.r.l.;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 12, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Foppolo (Bergamo), foglio n. 16 mappale n. 575-100, per la sola parte interessata all'intervento in oggetto, dall'ambito territoriale n. 12 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di ampliamento di edificio ricettivo-turistico denominato «Hotel Cristallo», da parte della Immobiliare Ronchi S.r.l.;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 12, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 24 luglio 1998

Il segretario: SALA

98A9279

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 luglio 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Campodolcino dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione di un edificio da parte della parrocchia Santa Maria Assunta. (Deliberazione n. VI/37580).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto: «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero «ope legis» in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 12 giugno 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Campodolcino (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte della parrocchia Santa Maria Assunta, per la ristrutturazione edificio;

che dalle risultanze dell'istruttoria, svota dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 3, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Campodolcino (Sondrio), foglio n. 33 mappale n. 957, dall'ambito territoriale n. 3 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione edificio;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 3, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 24 luglio 1998

Il segretario: SALA

98A9280

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 luglio 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Madesimo dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la manutenzione straordinaria e modifiche fabbricato da parte del sig. Cavallotti Marco. (Deliberazione n. VI/37581).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto: «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero «ope legis» in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 16 giugno 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Madesimo (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del sig. Cavallotti Marco, per la manutenzione straordinaria e modifiche fabbricato;

che dalle risultanze dell'istruttoria, svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area

interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 3, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Medesimo, foglio n. 79, mappale n. 6, dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la manutenzione straordinaria e modifiche fabbricato;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 3, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 24 luglio 1998

Il segretario: SALA

98A9281

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 luglio 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosotto dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la costruzione di una strada e manutenzione viabilità Alpe Carrette e Pesciola da parte del comune di Grosotto. (Deliberazione n. VI/37582).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto: «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero «ope legis» in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-

sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 10 giugno 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Grosotto (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 per la costruzione di una strada e manutenzione viabilità Alpe Carrette e Pesciola;

che dalle risultanze dell'istruttoria, svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Grosotto (Sondrio), foglio n. 14, mappali numeri 74, 42, 29, 6, 3, foglio n. 28, mappale n. 1, foglio n. 8, mappali numeri 46, 44, foglio n. 16, mappali numeri 282, 283, 284, 285, 286, foglio n. 17, mappali numeri 71, 69, 68, 67, 371, 46, 47, 48, 49, 50, 39, 41, foglio n. 15, mappali numeri 309, 310, 312, 410, 461, 409, 459, 304, 294, 298, 403, 398, 395, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la costruzione strada e manutenzione viabilità Alpe Carrette e Pesciola;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 24 luglio 1998

Il segretario: SALA

98A9282

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 luglio 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Valdisotto dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la manutenzione straordinaria delle piste da sci esistenti e delle sciovie «Masucco» e «Dosso le Pone» in zona S. Colombano, rifacimento acquedotto e opere di presa località S. Colombano e costruzione di una pista di raccordo tra la pista Masucco e la pista dei Cervi da parte della società Nuova San Colombano S.p.a. (Deliberazione n. VI/37759).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto: «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero «ope legis» in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il

vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 30 marzo 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Valdisotto (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte della Soc. Nuova San Colombano S.p.a. per la manutenzione straordinaria delle piste da sci esistenti e delle sciovie «Musucco» e «Dosso le Pone» in zona S. Colombano, rifacimento acquedotto e opere di presa loc. S. Colombano e costruzione di una pista di raccordo tra la pista Masucco e la pista dei Cervi;

che dalle risultanze dell'istruttoria, svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Valdisotto (Sondrio), foglio n. 7, mappali numeri 1, 2, foglio n. 2, mappali numeri 2, 10, 16, 18, 21, 22, foglio n. 8, mappali numeri 154, 323, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la manutenzione straordinaria delle piste da sci esistenti e delle sciovie «Masucco» e «Dosso le Pone» in zona S. Colombano, rifacimento acquedotto e opere di presa loc. S. Colombano e costruzione di una pista di raccordo tra la pista di una Masucco e la pista dei Cervi;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 24 luglio 1998

Il segretario: SALA

98A9283

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 luglio 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosio dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una strada di servizio da parte del sig. Caspani Mirko. (Deliberazione n. VI/37761).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto: «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero «ope legis» in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 7 maggio 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Grosio (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del sig. Caspani Mirko per la realizzazione di una strada di servizio;

che dalle risultanze dell'istruttoria, svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Grosio (Sondrio), foglio n. 74, mappali numeri 493, 499, 500, 501, 503, 504, 509, foglio n. 75, mappale n. 78, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una strada di servizio in località «Alp»;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 31 luglio 1998

Il segretario: SALA

98A9284

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 luglio 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosio dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di opere per il miglioramento forestale e di sistemazione della viabilità di accesso in località Bursech da parte della comunità montana Valtellina di Tirano. (Deliberazione n. VI/37762).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto: «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero «ope legis» in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 8 giugno 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Grosio (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte della Comunità montana Valtellina di Tirano per la realizzazione di opere per il miglioramento forestale e di sistemazione della viabilità di accesso in località «Bursech»;

che dalle risultanze dell'istruttoria, svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Grosio (Sondrio), foglio n. 67, mappali numeri 130, 105, 108, 112, 35, foglio n. 68, mappale n. 42, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di opere per il miglioramento forestale e di sistemazione della viabilità di accesso in località «Bursech»;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 31 luglio 1998

Il segretario: SALA

98A9285

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 luglio 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Bagolino dall'ambito territoriale n. 19, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per ampliamento di un fabbricato da parte della parrocchia S. Andrea di Pompiano. (Deliberazione n. VI/37763).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto: «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero «ope legis» in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto

«Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 4 maggio 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Bagolino (Brescia), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte della parrocchia S. Andrea di Pompiano, per ampliamento di un fabbricato;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 19, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Bagolino (Brescia), mappali numeri 9107 e 11861, per la sola parte interessata intervento in oggetto, dall'ambito territoriale n. 19, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di ampliamento di un fabbricato, da parte della parrocchia S. Andrea Pompiano;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 19, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 31 luglio 1998

Il segretario: SALA

98A9286

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 luglio 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Madesimo dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ricostruzione di un rustico da parte del sig. Pedroncelli Walter. (Deliberazione n. VI/37764).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto: «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero «ope legis» in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 6 luglio 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Madesimo (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del sig. Pedroncelli Walter, per la ricostruzione rustico;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area

interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 3, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Madesimo (Sondrio), foglio n. 60, mappale n. 9, dall'ambito territoriale n. 3 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ricostruzione rustico da parte del sig. Pedroncelli Walter;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 3, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 31 luglio 1998

Il segretario: SALA

98A9287

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 luglio 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Madesimo dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per adeguamento igienico abitazione esistente da parte del sig. Pinoli Sergio. (Deliberazione n. VI/37765).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto: «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero «ope legis» in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con

il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 6 luglio 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Madesimo (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del sig. Pinoli Sergio, per adeguamento igienico abitazione esistente;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 3, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Madesimo (Sondrio), foglio n. 73, mappali numeri 95, 17, 18, dall'ambito territoriale n. 3 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per adeguamento igienico abitazione esistente da parte del sig. Pinoli Sergio;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 3, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 31 luglio 1998

Il segretario: SALA

98A9288

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 luglio 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Madesimo dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un fabbricato ad uso agricolo da parte dei sig.ri Del Giorgio Anna Alda, Del Giorgio Emilio e Curti Ardemia. (Deliberazione n. VI/37766).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto: «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero «ope legis» in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 26 giugno 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Madesimo (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del sig. Del Giorgio Anna Alda, Del Giorgio Emilio e Curti Ardemia, per la realizzazione di fabbricato ad uso agricolo;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 3, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Madesimo (Sondrio), foglio n. 42, mappale n. 228, dall'ambito territoriale n. 3 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di fabbricato ad uso agricolo;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 3, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 31 luglio 1998

Il segretario: SALA

98A9289

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 agosto 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Menarola dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ricostruzione di un rifugio alpino Alpe Forcola, da parte della comunità montana Valchiavenna. (Deliberazione n. VI/37921).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto: «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero «ope legis» in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 15 luglio 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Menarola (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, per ricostruzione rifugio alpino Alpe Forcola, da parte della comunità montana Valchiavenna;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area

interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 3, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Menarola (Sondrio), foglio n. 1, mappale n. 62, per la sola parte dell'intervento in oggetto, dall'ambito territoriale n. 3 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per ricostruzione rifugio alpino Alpe Forcola, da parte della comunità montana Valchiavenna;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 3, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 6 agosto 1998

Il segretario: SALA

98A9071

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 agosto 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Berbenno di Valtellina dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per manutenzione straordinaria di una strada da parte del comune stesso. (Deliberazione n. VI/37922).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto: «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero «ope legis» in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succi-

tate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 22 luglio 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Berbenno di Valtellina (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, per manutenzione straordinaria strada, da parte del comune;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Berbenno di Valtellina (Sondrio), foglio n. 5 dalla quota di m 1000 s.l.m. fino a raggiungere Prati di Gaggio, per la sola parte dell'intervento in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per manutenzione straordinaria strada, da parte del comune;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 6 agosto 1998

Il segretario: SALA

98A9072

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 agosto 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Piuro dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per sistemazione alpeggi e viabilità, da parte dei comuni di Villa di Chiavenna-Sondalo. (Deliberazione n. VI/37923).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto: «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero «ope legis» in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa

l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 15 luglio 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Sondalo-Villa di Chiavenna (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, per sistemazione alpeggi e viabilità, da parte dei comuni di Villa di Chiavenna-Sondalo;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nei comuni di Piuro foglio 10 mappali numeri 30-33-34, Sondalo foglio 12 mappali numeri 1-4-57, per la sola parte interessata all'intervento in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per sistemazione alpeggi e viabilità, da parte dei comuni di Villa di Chiavenna-Sondalo;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 6 agosto 1998

Il segretario: SALA

98A9073

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 agosto 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Cazzano S. Andrea dall'ambito territoriale n. 13, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una strada agro-silvo-pastorale in località «Giundito» da parte dell'amministrazione comunale ed altri. (Deliberazione n. VI/37924).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero «ope legis» in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 29 maggio 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Cazzano S. Andrea (Bergamo), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, da parte dell'amministrazione comunale ed altri proprietari per la realizzazione di strada agro-silvo-pastorale in località «Giundito»;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 13, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Cazzano S. Andrea (Bergamo), foglio n. 1, mappale «Clusale» per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto

indicato, dall'ambito territoriale n. 13 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di strada agro-silvo-pastorale in località «Giundito» da parte dell'amministrazione comunale ed altri proprietari;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 13, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 6 agosto 1998

Il segretario: SALA

98A9074

REGIONE SICILIA

DECRETO ASSESSORIALE 2 settembre 1998.

Dichiarazione di notevole interesse paesaggistico della località denominata «Rocca Giglio», ricadente nel comune di Valderice.

L'ASSESSORE
AI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
E ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo statuto della regione siciliana;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della regione siciliana, approvato con decreto presidenziale regionale 28 febbraio 1979, n. 70;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 805/1975;

Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visto il decreto assessoriale n. 8611 del 24 dicembre 1994, con il quale si è ricostituita per il quadriennio 1995-99, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Trapani;

Visto il Verbale del 28 maggio 1996, pubblicato all'albo pretorio del comune di Valderice dal 24 ottobre 1996 e fino al 25 gennaio 1997, con il quale la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Trapani, ha proposto di sottoporre a vincolo paesaggistico la località denominata "Rocca Giglio", ricadente nel comune di Valderice, delimitata perimetralmente secondo quanto descritto:

il perimetro dell'area da sottoporre a proposta di vincolo parte dal punto di incrocio tra il confine nord della particella n. 52 del Foglio di Mappa n. 38 e la strada vicinale Rocca Giglio che viene percorsa fino ad incontrare il torrente «Fosso Rocca Giglio». Il perimetro di vincolo prosegue lungo il sopraddetto torrente fino al punto di incrocio con il confine est della particella n. 57. Si prosegue fino ad incontrare la strada vicinale Rocca Giglio che viene percorsa in direzione sud fino alla strada provinciale «Milo Gelso» (S.P. n. 52). Da qui il perimetro di vincolo continua in direzione, ovest fino all'incrocio con la strada vicinale «Viale Fico» che viene percorsa in direzione nord-ovest fino all'intersezione con il confine della particella 477; si continua in direzione nord lungo il confine delle particelle numeri 328, 473, 475, 270, 269, 266, 265, 251, 252 e 253.

Il perimetro prosegue in direzione nord lungo la stradella che costeggia il confine delle particelle numeri 254, 255, 244 e 411, fino al punto di incontro con la particella n. 236 che rimane interamente esclusa dal perimetro di vincolo.

Segue quindi il confine nord della particella n. 411 per proseguire lungo il confine ovest e nord della particella 410, sino al Torrente Rossello che viene percorso in direzione nord fino al confine fra le particelle numeri 51 e 50 - quest'ultima esclusa dal vincolo - del F.d.M. n. 38. Si prosegue in direzione nord lungo l'attuale trazzera che perimetra le particelle numeri 51 e 52, fino a congiungersi col punto di partenza sulla strada vicinale Rocca Giglio;

Considerato che l'intero territorio è caratterizzato da affioramenti rocciosi che nei punti di maggiore elevazione e soprattutto nel costone roccioso assumono peculiari aspetti; di particolare suggestione sono le grotte o i ripari sotto la roccia che si aprono nei versanti più ripidi. In questi ripari si possono osservare delle incisioni lineari che testimoniano come il luogo sia stato già frequentato nella preistoria.

La Rocca offre inoltre singolari quadri naturali e la possibilità di godere panorami di incomparabile bellezza.

Caratteristico è il tratto del torrente che scorre nella zona degli affioramenti rocciosi dove la naturale morfologia del fiume crea una serie di anse, soglie e cascatelle favorendo nicchie ecologiche.

Da segnalare, infine, è l'emergenza architettonica rappresentata dal baglio «Cassatella» costituito da un agglomerato di antichi fabbricati rurali, in parte ristrutturato che domina la collinetta antistante la Rocca.

Visti gli approfondimenti tecnico-scientifici contenuti nel verbale del 28 maggio 1996, al quale si rimanda, che descrivono più dettagliatamente le peculiarità morfologiche, geologiche, naturalistiche e vegetazionali della località;

Ritenuto infatti che le motivazioni riportate nel succitato verbale a supporto della proposta di vincolo siano sufficienti e congrue e che testimonino del notevole interesse paesaggistico rivestito da quella zona;

Rilevato che avverso tale proposta non sono state inoltrate opposizioni e/o reclami, nei modi e nei termini di cui all'art. 2 della legge n. 1497/1939;

Considerato quindi, nel confermare la proposta di vincolo in argomento di poter accogliere nella loro globalità le motivazioni, espresse in maniera sufficiente e congrua dalla commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Trapani nel verbale della seduta del 28 maggio 1996 e correttamente approfondite nei disegni e negli stralci planimetrici allegati al verbale stesso, documenti ai quali si rimanda e che formano parte integrante del presente decreto;

Ritenuto pertanto, che, in conformità della proposta della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Trapani, ricorrono, nella specie, motivi di pubblico interesse, per il cospicuo carattere di bellezze naturali e di singolarità geologica, che suggeriscono l'opportunità di sottoporre a vincolo paesaggistico la zona denominata «Rocca Giglio» in agro di Valderice, così come verbalizzata della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Trapani nella seduta del 28 maggio 1996;

Rilevato che l'apposizione del vincolo comporta soltanto l'obbligo per i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili ricadenti nella zona vincolata, di presentare alla competente soprintendenza ai Beni culturali e ambientali, per la preventiva autorizzazione, qualsiasi progetto di opere che possa modificare l'aspetto esteriore della zona stessa;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni espresse in premessa, la località «Rocca Giglio» in agro di Valderice, meglio descritta nel verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Trapani della seduta 28 maggio 1996, delimitata con pallinato nero, nelle planimetrie allegate, che, unitamente al verbale stesso costituiscono la parte integrante del presente provvedimento, è dichiarata di notevole interesse paesaggistico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9 numeri 4 e 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana, unitamente al verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Trapani della seduta del 28 maggio 1996 ed alle planimetrie, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 1497/1939 e dell'art. 12 del regio decreto n. 1357/1940.

Una copia della Gazzetta ufficiale della regione siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente Soprintendenza, al comune di Valderice, perché venga affissa per tre mesi naturali e consecutivi all'albo pretorio del comune stesso.

Altra copia della predetta Gazzetta, assieme agli allegati planimetrici delle zone vincolate, sarà depositata presso gli uffici del comune di Valderice, ove gli interessati potranno prenderne visione.

La soprintendenza competente comunicherà a questo assessorato la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta sopracitata all'albo del comune di Valderice.

Art. 3.

Avverso il presente decreto è esperibile ricorso innanzi al giudice ammistrativo entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del provvedimento medesimo, ovvero ricorso gerarchico, ai sensi dell'art. 4, u.c., della legge n. 1497/1939.

Palermo, 2 settembre 1998

L'assessore: CROCE

COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI E PANORAMICHE DI TRAPANI

Verbale della seduta del 28 maggio 1996

L'anno 1996 il giorno 28 del mese di maggio, alle ore 15,30, nei locali della soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Trapani si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche della provincia di Trapani, nominata con decreto assessoriale n. 8611 del 24 dicembre 1994, regolarmente convocata con nota prot. n. 205/DR del 27 maggio 1996 per trattare il seguente ordine del giorno:

1) Rocca Giglio nel comune di Valderice;

(Omissis).

Alle ore 16 il presidente apre la seduta ricordando che la proposta di vincolo «Rocca Giglio» era già stata posta all'ordine del giorno nelle sedute della commissione del 12 luglio 1995 e del 24 gennaio 1995 e rinviata per dare corso al completamento delle altre trattazioni.

(Omissis).

ROCCA GIGLIO.

Rocca Giglio ricade nel comune dl Valderice nella tavoletta I.G.M. Erice, foglio 248 III S.E. È un affioramento roccioso che si è preservato da manomissioni antropiche per la sua asperità. Essa risulta di grande pregio oltre che dal punto di vista paesaggistico anche da quello geomorfologico e naturalistico.

Dal punto di vista morfologico la «Rocca» si presenta come un unico rilievo calcareo caratterizzato da affioramenti rocciosi segnati da profonde fenditure e da pareti più o meno acclivi, circondata da un complesso argilloso di colline degradanti. La zona intorno all'emergenza rocciosa si presenta pianeggiante verso sud e dolcemente collinare verso est ed ovest.

Il territorio oggetto del vincolo rientra in una fascia delimitata a monte dall'isoipsa di quota 180 e a valle dall'isoipsa di quota 100.

Lungo il lato ovest di Rocca Giglio scorre il torrente Rossello che raccoglie le acque degli impluvi che solcano le colline della zona nord-ovest; il torrente nel tratto che scorre lateralmente al Baglio Cassatella incide i calcari affioranti, formando strette gole con piccole cascatelle d'acqua o levigando i lastroni calcarei su cui scorre a pelo libero; per la restante parte l'alveo è incassato nelle argille, con andamento meandriforme e caratterizzato dalla tipica vegetazione a canne e a rovi.

Il torrente, incidendo la formazione calcarea, separa dalla Rocca Giglio un piccolo costone roccioso a parete verticale (lato sud) che si erge sulle argille per circa 70 metri, su cui è ubicato il Baglio Cassatella che costituisce un agglomerato di antichi fabbricati rurali.

Lungo la parete esposta a sud si nota una traccia di un antico solco di battente originatosi per l'azione erosiva del moto ondoso del mare che nel Cretaceo lambiva quella linea di costa.

Dal punto di vista geologico i calcari affioranti a Rocca Giglio fanno parte della *Facies Trapanese* che comprende le successioni di monte Inici, monte Ramalloro, montagna Grande e monte Pispisa.

In generale i terreni di questa *Facies* denotano ambienti che vanno da una piattaforma ad un bacino pelagico o sub-pelagico ad un ambiente neritico in via di approfondimento. L'età di tali terreni vanno dal Trias Sup. al Miocene.

Le serie affiorante è formata da calcari talora dolomitizzati, a ciclotemi loferitici, di colore dal bianco avorio fino all'avana, stratificati in banchi dl spessore irregolare variante da un metro a qualche centimetro.

L'età va dal Trias sup. al Lias inf. e medio.

Su tali calcari loferitici poggiano in disconformità calcari di colore grigio verdastro e avana stratificati in grossi banchi dello spessore dell'ordine del metro. La parte più alta della serie è costituita da sottili livelli dl calcilutiti grigio-verdastre con intercalazioni di calciruditi con contenuto faunistico rappresentato da Lamellibranchi, Foraminiferi, Aptici, ecc. e, nella parte alta calcilutitica, con Calpionelle e Radiolari.

L'età va dal Dogger al Titonico sup. o al Cretaceo inf.

Sui terreni titoniani poggia in paraconformità uno spessore di banchi gradati formati da microbrecce, calcisiltiti di colore chiaro con Orbitoline e frammenti di Rudiste seguite da pochi metri di calcilutiti marnose bianche a Globotruncane con sottili intercalazioni di calcareniti e calcisiltiti.

L'età va dal Cenomaniano al Cretaceo sup.

Dal punto di vista paleogeografico nel Cretaceo l'area è caratterizzata da un bacino pelagico tranquillo.

Al Miocene medio si data un'imponente fase tettonica compressiva che ha portato ai principali sovrascorrimenti della Sicilia nord-occidentale, dando origine al sistema orogenico oggi osservabile.

Sul basamento dei terreni in Facies Trapanese sovrascorre una coltre di materiali argillosi a struttura caotica di colore scuro tendente al verdastro con componenti marnose e a volte sabbiose, quindi un'unità orogenicamente trasportata.

Le spinte compressive strappano alcuni alti strutturali della Facies Nord-Trapanese dal substrato e questi si trovano oggi in posizione pseudoparautoctona, (Rocca Giglio), mentre altri hanno subito forti compressioni.

Il rilievo della Rocca Giglio presenta passaggi laterali tra facies del bacino Trapanese e quella del monte Erice, in posizione tettonica anomala per sovrascorrimento.

Le formazioni geologiche presenti caratterizzano il sito per la loro peculiarità deposizionale e strutturale.

Banchi di calcari non stratificati, interessati da colorazioni rossicce per alterazioni chimico-fisiche, si alternano a calcari stratificati in banchi di spessori centimetrici.

l calcari massivi sono interessati da profonde fratturazioni a volte beanti, ad andamento casuale, tale sistema di fratturazioni, nel pianoro sovrastante la Rocca, scompone la roccia in blocchi di varie dimensioni. Il materiale di alterazione ed il terreno agrario per trasporto eolico dai vicini campi coltivati vanno a riempire tali fratture su cui si impianta la tipica vegetazione mediterranea, il tutto configurando un quadro naturale di incomparabile bellezza. Il lato sud-est della «Rocca» è stato in parte interessato dall'apertura di una cava che ha influenzato negativamente l'equilibrio della zona, per la quale sarebbe auspicabile un intervento di recupero ambientale.

Dal punto di vista paesaggistico-naturalistico. L'intero territorio è caratterizzato da affioramenti rocciosi che nei punti di maggiore elevazione e soprattutto nel costone roccioso assumono peculiari aspetti; di particolare suggestione sono le grotte o i ripari sotto roccia che si aprono nei versanti più ripidi. In questi ripari si possono osservare delle incisioni lineari che testimoniano come il luogo sia stato già frequentato nella preistoria.

La Rocca offre inoltre singolari quadri naturali e la possibilità di godere panorami di incomparabile bellezza.

Caratteristico è il tratto del torrente che scorre nella zona degli affioramenti rocciosi dove la naturale morfologia del fiume crea una serie di anse, soglie e cascatelle favorendo nicchie ecologiche.

L'unica emergenza architettonica della zona che si rivela arrivando dalla strada di Valderice è rappresentata dal baglio «Cassatella» costituito da un agglomerato di antichi fabbricati rurali, in parte ristrutturato che domina la collinetta antistante la Rocca.

Dal punto di vista vegetazionale la Rocca conta numerosi tipi di flora alcuni dei quali endemici. Infatti le rupi e le insenature sono da considerarsi un eccezionale luogo botanico per la grande varietà di specie ivi presenti.

La particolare orografia del terreno della Rocca ha favorito un microclima che ha permesso la proliferazione di specie altrimenti impossibile;

Inoltre la conformazione stessa del suolo per la predominanza della roccia affiorante ma tuttavia differenziata nella struttura, dà luogo ad ambienti particolarmente adatti ad un popolamento floro-faunistico diversificato. Il paesaggio predominante è quello della macchia mediterranea. Rigogliose palme nane, capperi, rovi, fichi d'india, cespugli ed arbusti punteggiano l'intera distesa rocciosa, impiantandosi nelle fratture fra le rocce formano un quadro naturale.

Nella zona attorno alla Rocca, dove le caratteristiche del suolo lo consentono, è diffusa la coltivazione a vigneto, a frumento, con la presenza di specie arboree quali ulivi, mandorli e agrumi.

Il perimetro dell'area da sottoporre a proposta di vincolo parte dal punto di incrocio tra il confine nord della particella n. 52 del foglio di mappa n. 38 e la strada vicinale «Rocca Giglio» che viene percorsa fino ad incontrare il confine nord della particella n. 57; si prosegue lungo il suo confine nord-est fino ad incontrare il torrente «Fosso Rocca Giglio». Il perimetro di vincolo prosegue lungo il sopradetto torrente fino al punto d'incrocio con il confine est della particella n. 57. Si prosegue fino ad incontrare la strada vicinale «Rocca Giglio» che viene percorsa in direzione sud fino alla strada provinciale «Milo Gelso» (S.P. n. 52). Da qui il perimetro di vincolo continua in direzione ovest fino all'incrocio con la strada vicinale «Viale Fico» che viene percorsa in direzione nord-ovest fino all'intersezione con il confine della particella 477; si continua in direzione nord lungo il confine delle particelle numeri 328-473-475-270-269-266-265-251-252-253.

Il perimetro di vincolo prosegue in direzione nord lungo la stradella che costeggia il confine delle particelle numeri 254-255-244-411, fino al punto di incontro con la particella n. 236 che rimane interamente esclusa dal perimetro di vincolo.

Segue quindi, il confine nord della particella n. 411 per proseguire lungo il confine ovest e nord della particella 410, sino al Torrente Rossello che viene percorso in direzione nord fino al confine fra le particelle numeri 51 e 50 quest'ultima esclusa dal vincolo, ricadente nel foglio di mappa n. 38. Si prosegue in direzione nord lungo l'attuale trazzera che perimetra le particelle numeri 51-52, fino a congiungersi col punto di partenza sulla strada vicinale «Rocca Giglio».

Il tutto come meglio evidenziato nelle planimetrie allegate.

(Omissis).

La commissione:

ascoltata l'anzidetta relazione che recepisce e fa propria;

esaminati gli atti;

esaminata la documentazione cartografica e fotografica allegata;

ritenuto di grande interesse pubblico la salvaguardia della geomorfologia dei luoghi da futuri ed indiscriminati interventi antropici;

considerato che la protezione dell'area sopradescritta è essenziale per la sua salvaguardia sia per la particolare bellezza e suggestione del paesaggio che per le peculiari caratteristiche geologiche;

constatato che la zona non è sottoposta a tutela ai sensi della legge n. 1497 del 29 giugno 1939 e che la stessa possiede caratteristiche ambientali e naturali che la qualificano come area di particolare interesse tale da doverla salvaguardare da interventi non programmati che potrebbero comprometterla irrimediabilmente, dopo un'ampia e approfondita discussione,

dichiara di notevole interesse paesistico ex art. 1, numeri 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, l'area di Rocca Giglio, così come meglio descritta sopra ed evidenziata nelle planimetrie allegate (A e B) che formano parte integrante del presente verbale.

(Omissis).

VALDERICE

S. MARCO

BAGLIO SALEMI

Bosco Giglio

BONFIGLIO

BAGLIO POLLINA

98A9235

UNIVERSITÀ DI FERRARA

DECRETO RETTORALE 12 ottobre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Visto il proprio decreto 4 marzo 1995, n. 553, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 1995, con cui è stato emanato lo statuto dell'università degli studi di Ferrara;

Visto il proprio decreto 4 ottobre 1996, n. 1265, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 20 dicembre 1996, con cui è stato modificato lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara;

Vista la proposta di modifica allo statuto approvata dal senato accademico nella seduta del 16 settembre 1998; acquisiti i pareri favorevoli del consiglio di amministrazione, del consiglio della ricerca, del consiglio del personale tecnico-amministrativo e degli organi collegiali delle strutture interessate alla modifica che in questo caso coincidevano con i consigli delle facoltà;

Visto il parere favorevole del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica espresso in data 1° ottobre 1998;

Considerato pertanto che le modifiche, approvate dal senato accademico dell'Università degli studi di Ferrara con le formalità previste dall'art. 60 dello Statuto, debbano ritenersi operative;

Ritenuto che sia utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per l'emanazione delle modifiche dello statuto dell'ateneo;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Ferrara, approvato e già modificato con provvedimento citato in premessa, è ulteriormente modificato mediante aggiunta al quarto comma dell'art. 62 della seguente frase:

«In caso di facoltà con un numero di docenti di prima fascia inferiore a sette, il Preside può essere eletto per un terzo mandato».

Il testo dell'articolo diviene pertanto il seguente:

Art. 62.

Elezioni

1. La votazione per l'elezione degli organi è valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli elettori, salvo quanto diversamente disposto dalla legge o dal presente Statuto; essa avviene a scrutinio segreto.

3. Per l'elezione degli organi individuali, risulta eletto chi abbia raggiunto la maggioranza assoluta dei votanti. Nella terza votazione, che si svolgerà non prima di 7 e non oltre 10 giorni dopo la seconda e comunque non oltre i 15 giorni dalla prima, si procede al ballottaggio fra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione. L'elezione si effettua a scrutinio segreto.

4. Rettore, presidi di facoltà, presidenti di consiglio di corso di laurea o di diploma, direttori di dipartimento, i membri del consiglio del personale tecnico-amministrativo, il vicepresidente del comitato dei sostenitori, i membri della giunta di dipartimento durano in carica per un triennio e sono rieleggibili consecutivamente nella funzione per una sola volta con l'eccezione del vicepresidente del comitato dei sostenitori.

In caso di facoltà con un numero di docenti di prima fascia inferiore a sette, il preside può essere eletto per un terzo mandato».

5. Il vice presidente della consulta dei dipartimenti, i membri del comitato per lo sport universitario, del consiglio degli studenti, del consiglio della ricerca e quelli fra questi ultimi designati a partecipare al senato accademico e al consiglio di amministrazione, nonché i rappresentanti in senato accademico dei professori e dei ricercatori di cui all'art. 11 al comma 4, durano in carica per un biennio e sono rieleggibili consecutivamente nella funzione per una sola volta, con l'eccezione dei membri del comitato per lo sport universitario.

6. Il decano o altro organo previsto da questo statuto o dai regolamenti indice l'elezione dei soggetti di cui ai commi precedenti almeno sessanta giorni prima della loro scadenza dalla carica; le elezioni avvengono al più tardi trenta giorni prima della scadenza dalla carica dei soggetti da sostituire.

7. La mancata designazione di rappresentanti di una o più componenti, per mancato raggiungimento del numero minimo di votanti previsto o per mancato raggiungimento del numero previsto di eletti, non pregiudica la validità della composizione degli organi.

8. In caso di cessazione per dimissioni, trasferimento, perdita di requisiti soggettivi o altro, di soggetti ricoprenti funzioni individuali o di uno o più rappresentanti eletti o designati in organi collegiali, subentra il primo dei non eletti per quanto riguarda la componente studentesca. Per quanto riguarda le altre componenti, si procederà al rinnovo entro 60 giorni. Nelle more della ricostituzione delle rappresentanze non è pregiudicata la validità della composizione dell'organo collegiale. I soggetti ricoprenti funzioni individuali o facenti parte di organi collegiali conservano le proprie funzioni fino alla ricostituzione degli organi stessi, ove sia possibile.

9. La designazione delle rappresentanze studentesche negli organi collegiali avviene secondo quanto previsto dall'apposito regolamento da approvarsi dal senato accademico sentito il consiglio degli studenti.

Ferrara, 12 ottobre 1998

Il rettore: DALPIAZ

98A9326

SECONDA UNIVERSITÀ DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 13 ottobre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 78;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto l'art 10 della legge 7 agosto 1990, n. 245 con il quale è stata istituita la Seconda università degli studi di Napoli;

Visto l'art. 4 del decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 25 marzo 1991;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1992 relativo all'allocazione delle strutture della Seconda università degli studi di Napoli;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 relativa agli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto rettorale 31 ottobre 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 25 novembre 1995 relativo al riordinamento del corso di laurea in giurisprudenza;

Visto lo statuto della Seconda Università degli studi di Napoli emanato con il decreto rettorale n. 2180 del 7 giugno 1996 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 18 giugno 1996 in particolare l'art. 11, comma 4 relativo al regolamento didattico di Ateneo;

Considerato che, nelle more dell'approvazione ed emanazione del predetto Regolamento didattico di ateneo, è necessario comunque procedere alle modificazioni di cui all'ordinamento didattico universitario;

Viste le proposte avanzate dalle autorità accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facoltà di giurisprudenza del 12 dicembre 1997, 15 aprile e 22 luglio 1998, del senato accademico del 22 settembre 1998 e del consiglio di amministrazione del 28 settembre 1998;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto l'atto di indirizzo del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica prot. 2402 del 31 ottobre 1996 titolato «articolazione dei corsi e dei piani degli studi universitari: autonomia didattica (ex art. 11, legge n. 341/1990) e piani di studio individuali (ex art. 2, legge n. 910/1969 e art. 4, legge n. 924/1970)»;

Viste le note ministeriali prot. n. 2079 del 5 agosto e prot. n. 2307 del 19 settembre 1997 aventi ad oggetto «Art. 17 commi 95, 101 e 119 della legge 15 maggio 1997, n. 127» Autonomia didattica. Regime transitorio. Atto di indirizzo;

Vista la successiva nota ministeriale prot. n. 1/98 del 16 giugno 1998 avente ad oggetto: «Legge 15 maggio 1997, n. 127. Autonomia didattica. Nota di indirizzo»;

Riconosciuta la necessità di approvare le modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

L'ordinamento didattico della facoltà di giurisprudenza della Seconda Università degli studi di Napoli di cui al decreto rettorale 31 ottobre 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 25 novembre 1995 viene modificato nel modo seguente:

Art. 7 *(Materie di insegnamento).* — Al comma 3 nell'elenco degli insegnamenti che possono essere attivati presso la facoltà sono aggiunti i seguenti:

diritto commerciale romano;

diritto dei paesi africani ed asiatici;

diritti dell'uomo;

diritto musulmano e dei paesi islamici;

economia monetaria;

filosofia delle scienze sociali;

medicina legale;

organizzazione amministrativa romana.

Nello stesso comma viene soppresso dall'insegnamento di diritto sindacale l'aggettivazione «italiano e comunitario» e viene soppresso l'insegnamento di «Economia dei mercati monetari e finanziari».

Art. 8 *(Propedeuticità).* — viene così modificato:

al punto *a)* tra gli insegnamenti soggetti a propedeuticità vengono aggiunti: diritto del lavoro, diritto delle comunità europee, diritto pubblico dell'economia, diritto tributario comunitario.

Nello stesso punto viene eliminato l'insegnamento «Diritto sindacale italiano e comunitario»;

al punto *c)* tra gli insegnamenti soggetti a propedeuticità viene aggiunto: diritto sindacale.

Nello stesso punto viene eliminato l'insegnamento «Diritto comparato del lavoro».

al punto *d)* tra gli insegnamenti soggetti a propedeuticità viene aggiunto: diritto commerciale romano;

al punto *e)* tra gli insegnamenti soggetti a propedeuticità viene aggiunto: economia monetaria.

Nello stesso punto vengono eliminati gli insegnamenti «Controlli pubblici nel settore creditizio d assicurativo, diritto del commercio internazionale, diritto della borsa e dei cambi italiano e comunitario, diritto pubblico dell'economia, marketing».

al punto *f)* tra gli insegnamenti soggetti a propedeuticità vengono aggiunti: diritto dei paesi africani ed asiatici e diritto musulmano e dei paesi islamici.

Nello stesso punto viene eliminato l'insegnamento «Diritto comparato del lavoro».

al punto *g)* tra gli insegnamenti soggetti a propedeuticità viene aggiunto: organizzazione amministrativa romana;

al punto *h)* dopo la dizione «Sistemi fiscali comparati» viene aggiunto «delle Comunità europee»;

Inoltre tra gli insegnamenti soggetti a propedeuticità vengono aggiunti: controlli pubblici nel settore creditizio e assicurativo, diritto del commercio internazionale, diritto della borsa e dei cambi italiano e comunitario, marketing;

Nello stesso punto viene eliminato il seguente insegnamento propedeutico «Diritto tributario comunitario».

al punto *i)* viene eliminato il seguente insegnamento propedeutico «Criminologia»;

al punto *l)* tra gli insegnamenti soggetti a propedeuticità vengono aggiunti: diritti dell'uomo, filosofia delle scienze sociali;

al punto *n)* tra gli insegnamenti soggetti a propedeuticità viene aggiunto: diritto comparato del lavoro;

al punto *o)* tra gli insegnamenti soggetti a propedeuticità vengono aggiunti: criminologia, diritto penale del lavoro, diritto penale tributario.

Art. 9 *(Piani di studio - Ripartizione e contenuto).* — Al comma 6 e al comma 7 viene eliminato l'inciso «a decorrere dall'iscrizione al secondo anno di corso».

Al comma 10 viene eliminato l'inciso «previa approvazione della facoltà».

All'art. 14 comma 2; all'art. 19 comma 2; all'art. 24 comma 2,

viene eliminato l'inciso «a decorrere dall'iscrizione al secondo anno di corso».

Le suddette variazioni saranno successivamente inserite nel Regolamento didattico di ateneo in fase di approvazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 13 ottobre 1998

Il rettore: MANCINO

98A9327

UNIVERSITÀ DI MESSINA

DECRETO RETTORALE 22 settembre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale del 23 giugno 1997 contenente la rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Messina emanato con decreto rettorale del 10 aprile 1997 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 maggio 1997.

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Messina;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 28 maggio 1998;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, è integrato come appresso:

Art. 1.

Nell'attuale art. 138, relativo al corso di laurea in lettere, dopo il terzo comma, l'elenco degli insegnamenti fondamentali e complementari del corso di laurea è soppresso e così sostituito:

sono insegnamenti fondamentali comuni:

Letteratura italiana L12A;

Letteratura latina L07A;

Storia romana L02B;

Geografia M06A;

Filosofia (con possibilità di scelta tra gli insegnamenti di filosofia teoretica, filosofia morale, storia della filosofia e pedagogia generale);

sono insegnamenti fondamentali per l'indirizzo classico:

Letteratura greca L06C;

Storia greca L02A;

Glottologia L09A;

Archeologia e storia dell'arte greca e romana L03B;

sono insegnamenti fondamentali per l'indirizzo moderno:

Filologia romanza L10A;

Storia medievale M01X;

Storia moderna M02A;
Storia dell'arte moderna L25B;
Storia dell'arte medioevale L25A;
sono insegnamenti complementari:
Agiografia L07B - L08B;
Antichità e istituzioni medievali M01X:
Antichità greche L02A;
Antichità romane L02B;
Archeologia cristiana L03C;
Archeologia della Magna Grecia L03B;
Archeologia medievale L03D;
Archivistica M12A;
Bibliografia e biblioteconomia M13X;
Demografia storica M02A;
Dialettologia italiana L11A;
Didattica del latino L07A;
Epigrafia greca L02A;
Epigrafia latina L02B;
Etnologia M05X;
Etnostoria M05X;
Filologia bizantina L06D;
Filologia classica L08A;
Filologia e critica dantesca L11B;
Filol. ed esegesi neotestament. L08B;
Filologia e letteratura uman. greca L06D;
Filologia germanica L20A;
Filologia greca L06C;
Filologia iranica L13C;
Filologia italiana L11B;
Filologia medievale e umanistica L12E;
Filologia patristica L08B;
Filologia semitica L14B;
Filologia slava L21A;
Geografia storica M06A;
Geografia storica del mondo antico L02A - L02B;
Grammatica greca e latina L08A;
Indologia L22A;
Letteratura bizantina L06D;
Letteratura cristiana antica L08B;
Letteratura e filologia siciliana L10A;
Letteratura italiana mod. e cont. L12B;
Letteratura latina medievale L07B;
Lingua e letteratura albanese L09C;
Lingua e letteratura araba L14D;
Lingua e letteratura copta L05B;
Lingua e letteratura francese L16A;
Lingua e letteratura inglese L18A;
Lingua e letteratura neogreca L06E;
Lingua e letteratura portoghese L17D;
Lingua e letteratura spagnola L17A;
Lingua e letteratura tedesca L19A;
Linguistica generale L09A;
Metodologia della ricerca storica M04X;
Numismatica greca e romana L02C;
Paleografia greca M12B;
Paleografia latina M12B;
Papirologia L02D;
Psicologia dello sviluppo M11A;
Religioni del mondo classico M03A;
Storia bizantina L06D;
Storia comp. delle lingue classiche L09A;
Storia contemporanea M04X;
Storia dei mov. e dei partiti pol. M04X;
Storia del cristianesimo M03C;
St. della crit. e della storiogr. lett. L12C;
St. della filol. e della trad. class. L08A;
Storia della chiesa M03B;
Storia della critica d'arte L25B;
Storia della lingua greca L06C;
Storia della lingua italiana L11A;
Storia della lingua latina L07A;
Storia della miniatura L25A;
Storia della musica L27B;
Storia della retorica classica L08A;
Storia dell'arte bizantina L25A;
Storia dell'arte contemporanea L25C;
Storia dell'arte reg. ital. in età mod. L258;
Storia dell'Asia orientale L23G;
Storia della storiografia antica L02A;
Storia della storiografia antica L02B;
Storia della storiografia medievale L07B;
Storia delle dottrine politiche Q01B;
Storia delle religioni M03A;
Storia dell'Europa orientale M02B;
Storia del rinascimento M02A;
Storia del risorgimento M04X;
Storia del teatro e dello spettacolo L26A;
Storia del vicino oriente antico L15B;
Storia di una reg. nell'età mod. M02A;
Storia di una reg. nel medioevo M01X;
Storia economica P03X;
Storia econ. e soc. del mondo ant. L02A - L02B;

Storia e istituzioni del mondo musulmano L14A;

Storia greca di una reg. nell'ant. L02A;

Storia rom. di una reg. nell'antic. L02B;

Teatro e drammaturgia classica;

Teoria della letteratura L12C;

Topografia antica L04X;

Uno degli insegnamenti filosofici che non sia stato prescelto come fondamentale.

Art. 2.

Nell'attuale art. 139, relativo al corso di laurea in filosofia, dopo il secondo comma, l'elenco degli insegnamenti fondamentali e complementari del corso di laurea è soppresso e così sostituito:

sono insegnamenti fondamentali:

Letteratura italiana L12A;

Letteratura latina L07A;

Storia romana L02B;

Storia medievale M01X;

Storia moderna M02A;

Storia della filosofia (biennale) M08A;

Filosofia teoretica (biennale) M07A;

Filosofia marale (biennale) M07C;

Pedagogia generale M09A;

Un insegnamento scelto tra i seguenti: psicologia generale o una delle discipline biologiche, fisiche, chimiche o matematiche;

sono insegnamenti complementari:

Bioetica M07C;

Educazione comparata M09B;

Ermeneutica filosofica M07A;

Estetica M07D;

Filosofia del diritto N20X;

Filosofia del linguaggio M07E;

Filosofia dell'educazione M09A;

Filosofia della religione M07C;

Filosofia della scienza M07B;

Filosofia della storia M07C;

Letteratura greca L06C;

Pedagogia interculturale M09A;

Propedeutica filosofica M07A;

Psicologia dello sviluppo M11A;

Psicologia generale M10A;

Psicologia sociale M11B;

Storia del cristianesimo M03C;

Storia del risorgimento M04X;

Storia della filosofia antica M08B;

Storia della filosofia contemporanea M08A;

Storia della filosofia medievale M08C;

Storia della filosofia moderna M08A;

Storia della pedagogia M09B;

Storia della scienza M08E;

Storia della storiografia filosofica M08A;

Storia delle dottrine politiche Q01B;

Storia delle religioni M03A;

Storia e tecnica dei mezzi di informazione;

Storia economica P03X;

Una lingua e letteratura straniera moderna scelta tra quelle previste nell'articolo precedente.

Art. 3.

Nell'attuale art. 143, relativo al corso di laurea in lingue e letterature straniere, dopo il quinto comma, l'elenco degli insegnamenti del corso di laurea suddivisi per aree didattiche è soppresso e cosi sostituito:

a) Aree delle lingue e letterature straniere:

1) Anglistica:

Lingua e letteratura inglese L18A;

Lingue e letterature anglo-americane L18B;

Letteratura dei paesi di lingua inglese L18A;

Letteratura inglese medioevale L18A;

Letteratura inglese moderna e contemporanea L18A;

Lingua inglese L18C;

Lingua, cultura e istituzione dei paesi di lingua inglese L18C - L18A;

Storia del teatro inglese L18A;

Storia della cultura inglese L18A;

Storia della lingua inglese L18C;

2) Francesistica:

Lingua e letteratura francese L16A;

Letteratura belga-vallone;

Letteratura francese medioevale L16A;

Letteratura francese moderna e contemporanea L16A;

Letterature francofone L16A;

Lingua e letteratura provenzale;

Lingua francese L16B;

Lingua, cultura e istituzioni dei paesi di lingua francesi L16B - L16A;

Storia del teatro francese L16A;

Storia della cultura francese L16A;

Storia della lingua francese L16B;

3) Germanistica:

Lingua e letteratura tedesca L19A;

Letteratura austriaca L19A;

Letteratura neerlandese;
Letteratura tedesca medioevale L19A;
Letteratura tedesca moderna e contemporanea L19A;
Letterature scandinave;
Lingua tedesca L19B;
Lingua, cultura e istituzioni dei paesi di lingua tedesca L19A;
Storia del teatro tedesco L19A;
Storia della cultura tedesca L19A;
Storia della lingua tedesca L19B;

4) Ispanistica:
Lingua e letteratura spagnola L17A;
Lingue e letterature ispano-americane L17B;
Letteratura spagnola medioevale;
Letteratura spagnola moderna e contemporanea L17A;
Lingua e letteratura catalana L10B;
Lingua spagnola L17C;
Lingua, cultura e istituzioni dei paesi di lingua spagnola L17A - L17C;
Storia del teatro spagnolo L17A;
Storia della cultura ispanica L17A;
Storia della lingua spagnola L17C;

5) Lusitanistica:
Lingua e letteratura portoghese L17D;
Lingua e letteratura brasiliana L17D;
Letterature africane di espressione portoghese L17D;
Lingua, cultura e istituzioni dei paesi di lingua portoghese;
Storia della cultura portoghese L17D;
Storia della lingua portoghese L17D;

6) Lingue e letterature dell'Europa orientale:
Lingua e letteratura russa L21B;
Lingua e letteratura albanese L09C;
Lingua e letteratura bulgara L21C;
Lingua e letteratura ceca L21D;
Lingua e letteratura neo-greca L06E;
Lingua e letteratura polacca L21D;
Lingua e letteratura romena L10C;
Lingua e letteratura ungherese L09E;
Lingua russa L21B;
Storia del teatro russo;
Storia della cultura russa L21B;
Storia della lingua russa L21B;

7) Arabistica e vicino oriente:
Lingua e letteratura araba L14D;
Lingua e letteratura turca L09G;
Dialettologia araba L14D;
Storia della lingua araba L14D;

b) Area dell'Italianistica:
Letteratura italiana L12A;
Letteratura italiana moderna e contemporanea L12B;
Lingua italiana L11A;
Letteratura umanistica L12E;
Filologia umanistica L12E;
Storia della lingua italiana L11A;

c) Area delle scienze del linguaggio:
Glottologia L09A;
Linguistica applicata L09A;
Linguistica generale L09A;
Psicolinguistica M10A;
Sociolinguistica L09A;
Teoria e tecnica della traduzione;

d) Area delle Scienze glottodidattiche:
Glottodidattica L09H;
Didattica delle lingue straniere moderne L09H;
Didattica della lingua araba;
Didattica della lingua francese L09H - L16B;
Didattica della lingua inglese L09H - L18C;
Didattica della lingua portoghese L09H - L17D;
Didattica della lingua russa L09H - L21B;
Didattica della lingua spagnola L09H - L17C;
Didattica della lingua tedesca L09H - L19B;

e) Area delle scienze dell'educazione:
Didattica generale M09C;
Pedagogia generale M09A;
Psicologia generale M10A;
Psicologia dello sviluppo M11A;

f) Area delle scienze geografiche:
Geografia M06A;
Geografia dell'Europa;
Geografia politica ed economica M06B;
Geografia umana M06A;

g) Area delle scienze filosofiche:
Estetica M07D;
Filosofia della scienza M07B;
Filosofia teoretica M07A;
Storia della filosofia contemporanea M08A;
Storia della filosofia M08A;
Storia delle dottrine politiche Q01B;

h) Area delle lingue e culture classiche:
Letteratura greca L06C;
Letteratura latina L07A;
Letteratura latina medioevale L07B;
Lingua latina medioevale;
Filologia medioevale ed umanistica L12E;
Storia della lingua latina L07A;

i) Area delle scienze dell'arte, della musica e dello spettacolo:

Archeologia e storia dell'arte musulmana L05G;

Storia dell'arte bizantina L25A;

Storia comparata dell'arte dei paesi europei L25B;

Storia dell'arte moderna L25B;

Storia della miniatura islamica L05G;

Storia della musica L27B;

Storia e critica del cinema L26B;

Storia del teatro e dello spettacolo L26A;

Storia dell'arte medievale L25A;

k) Area delle scienze filologiche:

Filologia germanica L20A;

Filologia romanza L10A;

Filologia slava L21A;

Filologia semitica L14B;

Filologia francese L16B;

Filologia inglese L18A;

Filologia portoghese;

Filologia russa;

Filologia spagnola L17A;

Filologia tedesca L19A;

l) Area delle scienze storiche:

Bibliografia e biblioteconomia M13X;

Demografia storica M02A;

Paleografia latina M12B;

Storia contemporanea M04X;

Storia e istituzioni dei paesi afro-asiatici Q06A;

Storia dei paesi dell'Europa orientale;

Storia dell'America del Nord Q03X;

Storia dell'America latina Q03X;

Storia medievale M01X;

Storia moderna M02A;

Storia dei movimenti e dei partiti politici M04X;

Storia del cristianesimo M03C;

Storia dei paesi del vicino oriente dall'avvento dell'Islam all'età contemporanea L14A;

m) Area delle scienze storico-culturali:

Antropologia culturale M05X;

Etnologia M05X;

Islamistica L14A;

Sociologia Q05A;

Storia delle religioni M03A;

Storia delle tradizioni popolari M05X;

n) Area delle scienze della letteratura:

Letterature comparate L12D;

Retorica e stilistica M07D;

Sociologia dell'arte e della letteratura Q05B;

Storia comparata delle letterature europee L12D;

Storia della retorica classica L08A;

Storia della critica e della storiografia letteraria L12C;

Teoria della letteratura L12C;

o) Area delle scienze e della comunicazione:

Semiotica M07E;

Sociologia della comunicazione Q05B;

Storia e tecnica del giornalismo e delle comunicazioni sociali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Messina, 22 settembre 1998

p. *Il rettore:* FERLAZZO

98A9400

UNIVERSITÀ DI PISA

DECRETO RETTORALE 6 ottobre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di questa Università, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 1, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 20 gennaio 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 gennaio 1990, n. 341;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, emanato con decreto rettorale n. 1196/94 e successive modificazioni;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'art. 17, commi 95 e 101;

Visto il decreto rettorale 4 giugno 1998, n. 01-951, con il quale è stato emanato il regolamento didattico di Ateneo;

Visto lo schema della nota di indirizzo trasmessa dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 maggio 1998;

Visto il decreto rettorale 31 ottobre 1998, n. 01-1806, con il quale è stato emanato il nuovo ordinamento didattico della scuola di specializzazione in sicurezza e protezione industriale, della facoltà di ingegneria;

Vista la delibera n. 486 dell'8 settembre 1998, con la quale il senato accademico approva la proposta di modifica di statuto della scuola di specializzazione predetta relativamente all'ampliamento dei titoli di ammissione alla scuola stessa;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 4, primo comma, dello statuto della scuola di specializzazione in sicurezza e protezione industriale allegato al decreto rettorale 31 ottobre 1997, è sostituito dal seguente:

«Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea in ingegneria, in fisica, in chimica, in chimica industriale, in geologia, in biologia ed in agraria».

Art. 2.

Il presente decreto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, entra in vigore nell'anno accademico 1999/2000.

Pisa, 6 ottobre 1998

Il rettore: PADUANO

98A9325

CIRCOLARI

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

CIRCOLARE 2 ottobre 1998, n. **D/682.**

Disposizioni integrative alle circolari ministeriali n. D/478/94, n. D/1289/95, n. D/617/97 e n. D/485/98 concernenti le procedure e le modalità di applicazione della riforma della politica agricola comune nel comparto delle «Grandi colture» e del settore del riso.

Agli assessorati agricoltura delle regioni a statuto ordinario e speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano

All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo

All'Ente nazionale risi

Agli enti regionali di sviluppo agricolo delle regioni

Agli ispettorati provinciali dell'agricoltura delle regioni

Agli ispettorati provinciali dell'alimentazione delle regioni

Al Ministero della sanità - Direzione generale igiene, alimenti e nutrizione

Al Ministero dell'ambiente - Direzione generale A.R.S:

Al Ministero delle finanze - Dipartimento dogane e imposte indirette - Direzione centrale servizi doganali - Div. XI S.D.

Alla Direzione generale delle risorse forestali, montane e idriche

Alle prefetture

Ai commissari di Governo

Alla Direzione generale delle politiche agricole e agroindustriali nazionali

Al Comando carabinieri tutela norme comunitarie agroalimentari

Al Comando centro di polizia della Guardia di finanza

Alla Confederazione generale dell'agricoltura italiana (Confagricoltura)

Alla Confederazione nazionale coltivatori diretti (Coldiretti)

Alla Confederazione italiana agricoltori - C.I.A.

Alla Confederazione produttori agricoli - COPAGRI

All'Associazione interprovinciale semi oleosi - AISO

All'Associazione italiana dell'industria olearia - ASSITOL

A tutte le organizzazioni professionali agricole

Al Comitato intersindacale risicoltori italiani - c/o Ente risi

All'Associazione industrie risiere italiane - AIRI

All'Associazione nazionale ceralisti

All'Unione industriali pastai italiani (UNIPI)

All'Associazione mugnai e pastai d'Italia (ITALMOPA)

All'Unione nazionale associazione ceralicoltori e semi oleaginosi

All'Istituto nazionale della nutrizione

All'Istituto sperimentale per la cerealicotura

All'Ente nazionale sementi elette

All'Associazione italiana sementi - (AIS)

All'Assoseme

All'Associazione degli industriali di Capitanata

All'Associazione sementieri mediterranei - (AS.SE.ME.)

Alla confederazione cooperative federagricole

Alla Lega nazionale cooperative e mutue

All'Unione italiana tra associazioni produttori di frumento

All'ufficio strutture

Alle divisioni VII - IX - X

SETTORE GRANDI COLTURE.

A seguito delle decisioni adottate dal Consiglio dei Ministri dell'agricoltura dell'Unione europea nel corso della sessione di fine giugno 1998, ferme restando le disposizioni tuttora vigenti, si dispone quanto segue.

Ritiro seminativi dalla produzione.

Il regolamento (CE) n. 1635/98 del Consiglio del 20 luglio 1998 reca le seguenti deroghe al regolamento (CEE) n. 1765/92:

la percentuale di ritiro dei terreni dalla produzione a titolo obbligatorio per i produttori che operano nell'ambito del regime generale, è fissata al 10% limitatamente alla campagna di commercializzazione 1999/2000, corrispondente alla campagna di semina 1998/1999;

in caso di trasferimento dell'obbligo del ritiro dei terreni ad altri produttori, la percentuale di messa a riposo ordinaria (10%) è aumentata di un punto;

per la campagna di semina 1998/1999, la disposizione di cui al paragrafo 6, secondo trattino dell'art. 2 del regolamento (CEE) n. 1765/92 che prevede, per i produttori che operano nel regime generale, l'obbligo della messa a riposo straordinario, senza alcuna compensazione, non si applica.

Il regolamento (CE) n. 1981/98 della Commissione del 17 settembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 256/98 del 18 settembre 1998, ha disposto la soppressione del primo trattino, paragrafo 4 dell'art. 3 del regolamento (CE) n. 762/94, nella parte in cui si prevedeva che le superfici ritirate dalla produzione dovevano essere state condotte dal richiedente nei due anni precedenti la presentazione della domanda. Pertanto, il disposto di cui al paragrafo 1, del Titolo I (1. VII) della circolare ministeriale n. D/478 del 10 agosto 1994 è abrogato.

È da rilevare, altresì, che la Commissione CE, in risposta ad uno specifico quesito posto dall'Amministrazione italiana, ha consentito la possibilità di differenziare il tasso di messa a riposo volontario nel caso di colture destinate ad usi non alimentari.

Ciò premesso, ai soli produttori che operano in questo contesto (regolamento CE n. 1586/97), è data la facoltà di aumentare la quota di riposo dei terreni a carattere volontario fino al limite massimo del 10% delle superfici che hanno costituito oggetto di domanda di compensazione. Per gli altri produttori, che non intendono investire tali terreni a «coltivazioni non alimentari», detto limite resta fissato al 5% della superficie dichiarata ai fini della compensazione al reddito.

Ampliamento della lista delle varietà di colza ammissibili all'aiuto.

Ad integrazione della lista delle varietà di colza ammissibili alla compensazione prevista per i semi oleosi di cui alla tabella 5 della circolare n. D/1119 del 23 dicembre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 16 del 21 gennaio 1998, sono aggiunte le seguenti varietà:

«Adder, Adelie, Alba, Alexis, Angus, Basun, Belmondo, Booster, Boston, Britta, Bruno, Buffalo, Campus, Canary, Captain, Cleo, Cocoon, Colibri, Colonel, Colosse, Colstar, Colyse, Comando, Comet, Complex, Concept, Corigan, Corlee, Corona, Coronet, Corsair, Cosmic, Csh 09, Csh 17, Csh 18, Diego, Eden, Eliot, Elite, Embleme, Enrico, Epik, Erik, Ermes, Evora, Fimbul, Focus, Folck, Kanela, Kutiba, H3, H4, Harp, Ibrix, Impulse, Ish 95-11, Laser, Leopard, Liratun, Lisabeth, Lorbas, Lucia, Madrigal, Mammut, Maximus, Maximus Va 75, Mocco, Mondea, Morgan, Mustang, Orient, Partner, Phoenix, Pirate, Pluto, Poseidon, Praska, Quantum, Renoir, Rock, RPC 550, Sandra, Savoy, Savoy Va 75, SH 5005/94, Skye, Spe 520, Superior, Teco, Terra, Troika, Vdh 1460-88, Zebra, Zenith».

Si precisa, inoltre, che la varietà «Marplus» è soppressa ed il termine esatto della varietà «Sheyenne» è «Cheyenne».

Le predette varietà verranno codificate nell'apposita tabella allegata al modello di domanda per la compensazione al reddito, raccolto 1999, che successivamente sarà ufficializzata con specifico provvedimento.

Grano duro.

A partire dalla campagna di commercializzazione 1999/2000, corrispondente alla campagna di semina 1998-99, i produttori, che richiedono l'aiuto supplementare, sia nelle zone cosiddette «tradizionali», sia in quelle «non tradizionali», riportate nella circolare ministeriale n. D/485, del 19 giugno 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 172 del 25 luglio 1998 devono impiegare sementi certificate di grano duro nonché quelle iscritte nel catalogo nazionale e/o comunitario alla data del 31 dicembre di ogni anno.

Con successivo provvedimento, che conterrà il modello di domanda, l'amministrazione si riserva la facoltà di impartire ulteriori disposizioni.

Si precisa, inoltre, che alle zone non tradizionali che beneficiano dell'aiuto ridotto di cui all'art. 1, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 2309/97, è stata aggiunta la provincia di «Lodi».

Controlli.

La Commissione CE, con regolamento n. 1678/98 del 29 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L n. 213/23 del 30 luglio 1998, ha modificato il regolamento n. 3887/92 che reca modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari.

In particolare le modifiche riguardano:

a) Sanzioni previste dagli articoli 9 e 10 del regolamento (CE) n. 3887/92.

Le sanzioni previste dagli articoli 9 e 10 non vengono comminate qualora il produttore, rilevando nella domanda presentata inesattezze non imputabili a dolo o colpa grave che potrebbero condurre all'applicazione di una o più delle sanzioni citate, ne informi per iscritto, entro i dieci giorni lavorativi successivi al riscontro di tali inesattezze, l'AIMA. Ciò, a condizione che l'Azienda di Stato non abbia comunicato all'interessato l'intenzione di effettuare un controllo in loco o che lo stesso produttore non abbia avuto la possibilità di venire a conoscenza di tale intenzione in altro modo e

che la detta Azienda non abbia già notificato le irregolarità che sono state verificate nella domanda di compensazione in causa.

b) Indebita percezione degli importi di compensazione.

1. In caso di pagamento indebito, l'agricoltore ha l'obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato di un interesse calcolato conformemente al successivo punto 3.

2. L'importo indebitamente pagato viene recuperato tramite detrazione dal primo acconto o dal primo pagamento effettuato a favore del produttore dopo la data della decisione di recupero. Tuttavia l'imprenditore interessato può effettuare il rimborso senza attendere tale detrazione.

3. Gli interessi sono calcolati in funzione del periodo intercorso tra il pagamento e l'effettiva restituzione o la detrazione applicata.

Non sono dovuti interessi in caso di pagamenti indebiti imputabili ad errore dell'AIMA.

4. L'obbligo di restituzione di cui al precedente punto 1 non si applica se il pagamento è stato effettuato in seguito ad un errore dell'AIMA o di un'altra autorità che non poteva ragionevolmente essere scoperto dal produttore, il quale abbia agito in buona fede e in osservanza della normativa vigente.

Tuttavia, qualora l'errore riguardi elementi importanti per il calcolo del pagamento, il primo comma si applica solo se la decisione di recupero non era stata comunicata entro dodici mesi dalla data di pagamento.

Ai fini del primo e del secondo punto, chiunque agisca per conto dell'agricoltore è assimilato a quest'ultimo.

5. Il precedente punto 4 non si applica agli anticipi e ai pagamenti di cui viene chiesta la restituzione a seguito dell'applicazione di una sanzione a norma degli articoli 8, 9 e 10 del regolamento (CEE) n. 3887/92 o di un'altra disposizione comunitaria o nazionale.

6. Il disposto di cui al Titolo IV, paragrafo 6 della circolare ministeriale D/1289 del 28 novembre 1995 è abrogato.

c) Utilizzo inferiore di sementi certificate di grano duro rispetto al quantitativo minimo.

Qualora si constati una differenza tra il quantitativo minimo di sementi certificate da impiegare (fissato in 180 kg/ha) ed il quantitativo effettivamente utilizzato, si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 del regolamento (CEE) n. 3887/92 del 23 dicembre 1992 modificato dal regolamento n. 1678/98 del 29 luglio 1998 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 212 del 30 luglio 1998.

Per quanto non espressamente contemplato dalla presente circolare, si fa rinvio alle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti in materia.

Si pregano gli assessorati, gli uffici e le organizzazioni in indirizzo di voler, con ogni mezzo disponibile, dare la massima diffusione alle disposizioni contenute nella presente circolare.

La pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica tiene luogo anche della distribuzione agli organi in indirizzo e della diffusione ai soggetti interessati.

Il Ministro: PINTO

Registrata alla Corte dei conti il 19 ottobre 1998
Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 185

98A9382

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE

Avviso relativo alla avvenuta scadenza del termine per l'emanazione di disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per conformarsi a direttive comunitarie.

Il giorno 28 ottobre 1998 scade il termine per mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per conformarsi alla direttiva 96/70/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che modifica la direttiva 80/777/CEE del Consiglio in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - serie L - n. 299 del 23 novembre 1996 e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 2ª serie speciale - n. 96 del 12 dicembre 1996.

98A9328

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della convenzione basata sull'articolo K3 del Trattato sull'Unione europea che istituisce un ufficio europeo di polizia (EUROPOL), con allegati, firmati a Bruxelles il 26 luglio 1995.

A seguito dell'emanazione della legge 23 marzo 1998, n. 93, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 14 aprile 1998 che ha autorizzato la ratifica italiana, si è provveduto a depositare lo strumento di ratifica della convenzione basata sull'articolo K3 del Trattato sull'Unione europea che istituisce un ufficio europeo di polizia (EUROPOL), con allegati, firmata a Bruxelles il 26 luglio 1995, in data 18 maggio 1998.

Ai sensi dell'art. 45, l'atto sunnominato è entrato in vigore il 1º ottobre 1998.

98A9329

Rilascio di exequatur

In data 15 ottobre 1998 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Athanassios Ioannou, console della Repubblica ellenica a Venezia.

In data 15 ottobre 1998 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur alla sig.ra Constantina Zagorianou-Prifti, console generale della Repubblica ellenica a Milano.

98A9330

Istituzione di un'agenzia consolare onoraria in Malè (Maldive)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis);

Decreta:

Articolo unico

È istituito in Malè (Maldive) un'agenzia consolare onoraria posta alle dipendenze dell'ambasciata d'Italia in Colombo con circoscrizione territoriale: le isole Maldive.

Il presente decreto, che sarà trasmesso all'ufficio centrale di bilancio per il visto di competenza, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 1998

Il Ministro: DINI

98A9383

Istituzione di un vice consolato onorario in Panjim (India)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis);

Decreta:

Articolo unico

È istituito in Panjim (India) un vice consolato onorario posto alle dipendenze del consolato generale d'Italia in Mumbai con circoscrizione territoriale: lo Stato di Goa.

Il presente decreto, che sarà trasmesso all'ufficio centrale di bilancio per il visto di competenza, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 1998

Il Ministro: DINI

98A9384

Istituzione di un vice consolato onorario in Aksai (Kazakistan)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis);

Decreta:

Articolo unico

È istituito in Aksai (Kazakistan) un vice consolato onorario posto alle dipendenze dell'ambasciata d'Italia in Almaty con circoscrizione territoriale: la regione di Karaciaganak.

Il presente decreto, che sarà trasmesso all'ufficio centrale di bilancio per il visto di competenza, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 1998

Il Ministro: DINI

98A9385

Soppressione del vice consolato onorario in Lahti (Finlandia) e contestuale modificazione alla circoscrizione del vice consolato onorario in Kotka (Finlandia).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis);

Decreta:

Art. 1.

Il vice consolato onorario in Lahti (Finlandia) è soppresso.

Art. 2.

La circoscrizione consolare del vice consolato onorario in Kotka (Finlandia) risulta di conseguenza così modificata: la regione di Kymi e la provincia di Etela Hame.

Il presente decreto, che sarà trasmesso all'ufficio centrale di bilancio per il visto di competenza, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 1998

Il Ministro: DINI

98A9386

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 27 ottobre 1998

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1642,24
ECU	1945,73
Marco tedesco	989,30
Franco francese	295,07
Lira sterlina	2733,02
Fiorino olandese	877,17
Franco belga	47,956
Peseta spagnola	11,644
Corona danese	260,18
Lira irlandese	2463,03
Dracma greca	5,809
Escudo portoghese	9,649
Dollaro canadese	1066,94
Yen giapponese	13,774
Franco svizzero	1208,86
Scellino austriaco	140,61
Corona norvegese	222,25
Corona svedese	211,38
Marco finlandese	325,32
Dollaro australiano	1007,35

98A9463

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di ricompense al valore dell'Esercito

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, è stata conferita la medaglia d'argento al valore dell'Esercito alla bandiera di guerra dell'8° reggimento Bersaglieri con la motivazione: «Reggimento inquadrato nel contingente Italfor nell'ambito dell'operazione multinazionale «Joint Endeavour» in Bosnia-Erzegovina, operava fin dall'inizio della missione e per oltre cinque mesi con indefettibile impegno, straordinaria capacità e ammirevole spirito di sacrificio per assicurare il buon esito dell'operazione, in un contesto di generalizzato pericolo di degrado della situazione fra le fazioni in lotta, reso ancor più difficile dalle proibitive condizioni climatiche. Con il generoso slancio tipico della specialità, i bersaglieri dell'8° reggimento superavano ogni difficoltà e, agendo con costante equilibrio, senso di responsabilità ma anche con giusta determinazione, imponevano ai contendenti il rispetto degli accordi internazionali, meritando sul campo la fiducia di tutte le fazioni. Il modo di operare dell'8° reggimento nel settore di responsabilità non solo consentiva la piena applicazione del piano di pace ma contribuiva in misura notevole al graduale ritorno a normali condizioni di vita della popolazione locale, grazie al senso di sicurezza che i soldati italiani sapevano infondere con la loro presenza vigile e qualificata. Nella gestione delle delicate attività nel distretto di Vogosca — primo quartiere di Sarajevo interessato al trasferimento di autorità tra le opposte fazioni — come nella scorta ai convogli umanitari lungo l'insidioso corridoio di Goradze o come ancora in occasione dell'esodo di circa 6000 serbi verso la Repubblica serba di Bosnia, o nella tutela di vite umane e di infrastrutture e in tutte le altre innumerevoli circostanze che li hanno visti impegnati, i soldati di ogni ordine e grado dell'8° reggimento davano prova di indiscusse capacità, grande spirito di abnegazione ed eccezionale sensibilità umana, cogliendo risultati di altissimo pregio, ampiamente riconosciuti tanto in ambito internazionale, quanto dalle popolazioni locali. Chiaro esempio di elevatissima professionalità, costante saldezza morale e sicuro valore militare, che esalta il prestigio dell'Esercito italiano e della Patria». — Bosnia-Erzegovina, 18 dicembre 1995-22 maggio 1996

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, è stata conferita la medaglia d'argento al valore dell'Esercito alla bandiera di guerra del reggimento genio ferrovieri con la motivazione: «Unità impiegata in Bosnia-Erzegovina, nell'ambito dell'operazione Ifor e Sfor ha assolto con grande perizia e profonda abnegazione il delicato ed oneroso compito di riparazione e ricostruzione di numerosi tratti di ferrovia resi inutilizzabili da quattro anni di aspra guerra, favorendo, così, la ripresa del paese. In particolare, pur operando in zone ad alto rischio, caratterizzate da un contesto operativo ed ambientale difficilissimo, a cavallo della linea di confrontazione interetnica, in corrispondenza del corridoio della Posavina, gli uomini del genio ferrovieri hanno dimostrato in ogni circostanza straordinario valore, spiccato coraggio, raro senso del dovere, sprezzo del pericolo e totale dedizione, rendendo agibili circa 290 km delle principali linee ferroviarie bosniache, controllando nel contempo, per conto della Nato, lavori assegnati ad imprese civili sulla linea Volinja-Banialuca-Doboj ed impedendo così l'acuirsi di ulteriori scontri tra le fazioni. Il reggimento genio ferrovieri ha così ottenuto, anche in ambito internazionale, vasti ed incondizionati riconoscimenti, contribuendo ad elevare il prestigio delle Forze armate italiane e, più in generale, della Nazione». — Bosnia-Erzegovina, 1996-1997.

98A9331

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione «Verso l'Europa», in San Marco in Lamis

Con decreto ministeriale 11 settembre 1998 è stata accolta l'istanza di riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione «Verso l'Europa», con sede in San Marco in Lamis (Foggia).

98A9332

MINISTERO DELL'AMBIENTE

Assegnazione di contributi ai comuni per la realizzazione, nell'ambito dei lavori socialmente utili, di interventi concernenti piattaforme per il recupero e lo smaltimento di elettrodomestici.

Con decreto ministeriale 3 agosto 1998, registrato alla Corte dei conti il 14 agosto 1998, registro n. 1 Ambiente, foglio n. 294, il Ministero dell'ambiente ha destinato ad alcuni comuni contributi finanziari per la realizzazione, nell'ambito dei lavori socialmente utili, di interventi per il recupero e lo smaltimento di elettrodomestici ingombranti «bianchi», in attuazione del protocollo di intenti stipulato il 18 novembre 1996 tra il Ministero dell'ambiente e l'A.N.C.I.

98A9333

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo	Descrizione		Importo
Tipo A -	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
	- annuale	**L.**	**484.000**
	- semestrale	**L.**	**275.000**
Tipo A1 -	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	- annuale	**L.**	**396.000**
	- semestrale	**L.**	**220.000**
Tipo A2 -	Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:		
	- annuale	**L.**	**110.000**
	- semestrale	**L.**	**66.000**
Tipo B -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
	- annuale	**L.**	**102.000**
	- semestrale	**L.**	**66.500**
Tipo C -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
	- annuale	**L.**	**260.000**
	- semestrale	**L.**	**143.000**
Tipo D -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
	- annuale	**L.**	**101.000**
	- semestrale	**L.**	**65.000**
Tipo E -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	- annuale	**L.**	**254.000**
	- semestrale	**L.**	**138.000**
Tipo F -	*Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):		
	- annuale	**L.**	**1.045.000**
	- semestrale	**L.**	**565.000**
Tipo F1 -	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):		
	- annuale	**L.**	**935.000**
	- semestrale	**L.**	**495.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	**L.**	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**L.**	**2.800**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L.**	**154.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L.**	**100.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	**L.**	**8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	**L.**	**1.300.000**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	**L.**	**1.500**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	**L.**	**4.000**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L.**	**451.000**
Abbonamento semestrale	**L.**	**270.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189

* 4 1 1 1 0 0 2 5 2 0 9 8 *

L. 1.500